

**Allegato parte integrante**

Direttive concernenti il Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani



**PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO**

*Presidenza della Provincia  
Progetto speciale per il programma di legislatura*

**DIRETTIVE CONCERNENTI IL  
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE  
E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI**

# 1. NATURA E STRUMENTI DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI

## 1.1. Finalità

Per promuovere e sostenere progetti personalizzati volti a valorizzare le competenze e le attitudini personali dei giovani nonché lo sviluppo delle capacità personali nei mestieri, nelle professioni e nella ricerca, in particolare a favore delle persone in possesso di una condizione economico-patrimoniale insufficiente, l'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ha istituito un apposito fondo. Il fondo è rivolto a realizzare interventi integrativi o sostitutivi delle misure previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio e di sviluppo della professionalità, secondo le seguenti tipologie:

- a) frequenza di specifici e mirati percorsi formativi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale, anche all'estero;
- b) frequenza di stage, di tirocini formativi e di percorsi di formazione in azienda o comunque in situazioni lavorative, volti a far acquisire e accrescere competenze professionali specifiche;
- c) sostegno allo sviluppo e all'avvio di attività imprenditoriali o professionali;
- d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da altre norme provinciali.

Tenuto conto della ricaduta sul contesto provinciale dell'investimento sulla valorizzazione e professionalizzazione dei giovani, si individuano in particolare i seguenti **obiettivi**:

1. **favorire l'apertura del territorio a livello nazionale e sovranazionale;**
2. **favorire l'inserimento e la presenza nel mondo del lavoro di alte professionalità;**
3. **favorire percorsi formativi di eccellenza;**
4. **incentivare interventi di formazione post-diploma, post-laurea e di alta specializzazione, destinati all'immediata collocabilità dei giovani nel contesto occupazionale, ovvero anche interventi di formazione artistica nell'ambito delle attività culturali;**

5. **orientare e sostenere giovani** “molto capaci e meritevoli, **anche se privi di mezzi**” verso percorsi di eccellenza.

Il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani conferma la propria natura di strumento di **intervento integrativo** rispetto a quelli ordinari, rivolto soprattutto ai giovani che accedono ai percorsi di alta formazione e di specializzazione anche all'estero, nonché al sostegno dello sviluppo e dell'avvio di attività professionali o imprenditoriali da parte degli stessi.

Le presenti direttive definiscono le risorse a disposizione per ciascun intervento di finanziamento, nonché i criteri e le modalità di concessione.

Il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani può essere integrato con risorse di soggetti privati previa definizione dei relativi rapporti finanziari.

## 1.2. Definizioni

Ai fini delle presenti direttive, si intende per:

- a) **Fondo giovani**: il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani istituito dall'articolo 59 della citata legge provinciale n. 20 del 2005;
- b) **soggetto competente**: la struttura provinciale o l'ente strumentale, responsabili dell'attuazione del singolo intervento, ai sensi della parte 4 delle presenti direttive, ossia la struttura competente in materia di istruzione e formazione professionale, l'Opera universitaria, l'Agenzia del lavoro, la struttura competente in materia di Fondo sociale europeo, la struttura competente in materia di attività culturali;
- c) **Servizio istruzione**: la struttura competente in materia di istruzione e formazione professionale della Provincia;
- d) **Cassa del Trentino**: la società Cassa del Trentino S.p.A., alla quale, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 2007, n. 335 “Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia e Cassa del Trentino S.p.A. ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, inserito dall'articolo 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11” ed in particolare ai sensi dell'articolo 11 della

convenzione sottoscritta in data 2 maggio 2007, la Provincia affida la gestione del Fondo giovani;

- e) **banca**: banca, o associazione temporanea d'impresе costituita da più banche tra loro associate, della quale Cassa del Trentino si avvale per la gestione del Fondo giovani, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché ai sensi dell'articolo 11 della citata convenzione;
- f) **ICEF**: indicatore della condizione economica familiare, istituito dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento), il quale ha previsto l'introduzione di nuove metodologie per la valutazione delle condizioni economiche e reddituali dei soggetti che richiedono agevolazioni pubbliche, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

Nella parte 4 delle presenti direttive, in luogo del termine banca, è usato il termine Cassa rurale in virtù del rapporto contrattuale in essere con Cassa del Trentino di cui alla precedente lettera e).

### 1.3. Misure di finanziamento

Le misure di finanziamento sono:

- a. **borse di studio**;
- b. **prestiti d'onore a tasso zero**, erogati con risorse finanziarie della Provincia;
- c. **prestiti d'onore a tasso intero** a carico del beneficiario, pari al tasso richiesto dalla banca sui propri apporti finanziari, erogati con risorse finanziarie della banca;
- d. **prestiti d'onore a tasso agevolato** a carico del beneficiario, come determinato dal contratto tra Cassa del Trentino e la banca, quale risultante dalla combinazione di apporti finanziari dalla Provincia a tasso zero nella misura del 40 per cento e di apporti finanziari dalla banca a tasso intero dovuto contrattualmente nella misura del 60 per cento;
- e. **contributo a fondo perduto** per l'abbattimento del prestito d'onore.

La Giunta provinciale può sospendere la concessione di prestiti d'onore a tasso agevolato con conseguente assegnazione del prestito a tasso zero, qualora lo scarto del tasso agevolato rispetto al tasso intero assuma carattere di non significatività in termini economici.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

- a) **periodo di fruizione:** è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare le risorse sul proprio conto corrente; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario; il periodo di fruizione è pari alla durata dell'attività formativa finanziata;
- b) **periodo di grazia:** è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario; il periodo di grazia è individuato in 12 mesi per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo inferiore o uguale a 6.000 euro e 18 mesi per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo superiore a 6.000 euro;
- c) **periodo di rimborso:** è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate; il periodo di rimborso è individuato in 5 anni per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo inferiore o uguale a 6.000 euro e 10 anni per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo superiore a 6.000 euro.

Per ciascun beneficiario si individua nell'importo di 60.000 euro il limite massimo di prestiti d'onore concedibili sul Fondo giovani.

## 2. PROCEDIMENTO

### 2.1. Aspetti organizzativi generali

Il coordinamento generale delle strutture competenti, nonché la verifica ed il monitoraggio degli interventi, sono espletati tramite **riunioni periodiche** cui sono invitati:

- a) un dirigente generale, cui è attribuito il coordinamento del Fondo giovani, nonché la programmazione e la convocazione delle riunioni;
- b) il dirigente generale del Dipartimento affari finanziari o un suo delegato;
- c) il dirigente del Servizio istruzione o un suo delegato;
- d) il dirigente del Servizio attività culturali o un suo delegato;
- e) il direttore dell'Ufficio Fondo sociale europeo o un suo delegato;
- f) il dirigente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- g) il direttore dell'Opera universitaria o un suo delegato.

Alle riunioni è invitato a partecipare un rappresentante dell'**Università degli studi di Trento**.

Ciascun **soggetto competente** provvede all'attuazione delle singole misure e, in particolare, alla predisposizione dei moduli di domanda e di dichiarazione, allo svolgimento dell'istruttoria e alla concessione del finanziamento.

L'Agenzia del lavoro, l'Opera universitaria, le istituzioni scolastiche provinciali, nonché gli Sportelli di assistenza e di informazione e gli Sportelli giovani, collaborano alla diffusione delle informazioni e alla raccolta delle domande.

Il **Servizio organizzazione ed informatica** cura la predisposizione dei supporti informatici necessari per l'attivazione e la gestione degli interventi previsti dal Fondo giovani, con la collaborazione dei soggetti competenti.

Il **Servizio istruzione** predispone quanto necessario per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, in applicazione della disciplina vigente in materia di ICEF. Inoltre lo stesso disciplina e cura le relazioni con Cassa del Trentino, nonché stabilisce le ulteriori modalità di coordinamento con i soggetti competenti.

**Cassa del Trentino**, in qualità di affidataria della gestione del Fondo giovani, cura le relazioni con la banca incaricata dell'erogazione dei finanziamenti.

La **banca** di cui si avvale Cassa del Trentino provvede all'erogazione dei prestiti d'onore.

## **2.2. Concessione del finanziamento**

Il richiedente presenta la domanda di finanziamento al soggetto competente.

Il soggetto competente provvede alla concessione del finanziamento richiesto secondo la procedura semplificata ovvero secondo la procedura valutativa.

I termini indicati per l'espletamento dei procedimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo.

### ***2.2.1 Procedura semplificata***

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili, tramite procedura semplificata svolta dal soggetto competente.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal soggetto competente.

Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e, ai sensi del successivo paragrafo 2.3, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione, nei limiti e con le modalità definite dalle presenti direttive.

Il provvedimento di concessione dei finanziamenti ai richiedenti è adottato almeno ogni 4 mesi dal soggetto competente.

La presentazione delle domande può essere limitata ad un periodo dell'anno come individuato dalla parte 4 delle presenti direttive, in relazione ad uno specifico intervento.

#### ***2.2.1.a Procedura semplificata per l'erogazione di borsa di studio***

Il soggetto competente, espletato l'accertamento di cui al paragrafo precedente, dispone la liquidazione delle borse di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

A tal fine, entro il giorno 17 di ogni mese, ciascun soggetto competente comunica al Servizio istruzione i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli

stessi, l'importo da erogare, la tipologia di borsa e le modalità di pagamento relative alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente.

Entro il giorno 20 di ogni mese, il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino.

Entro il giorno 21 di ogni mese, Cassa del Trentino inoltra alla banca gli stessi dati.

Entro il giorno 22 di ogni mese, il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio.

Le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese.

In caso di mancanza di risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, il soggetto competente lo comunica al richiedente entro il giorno 22 del mese in cui ha presentato la domanda. Il richiedente è altresì informato della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

### ***2.2.1.b Procedura semplificata per l'erogazione di prestito d'onore***

Il soggetto competente, espletato l'accertamento di cui al paragrafo 2.2.1, dispone la liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

A tal fine, entro le ore 12.00 del giovedì di ogni settimana, ciascun soggetto competente comunica al Servizio istruzione i nominativi dei soggetti beneficiari, l'importo massimo prelevabile e il tasso di interesse da applicare, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente.

Entro le ore 10.00 del venerdì di ogni settimana, il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino.



Il venerdì di ogni settimana il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio. Decorso 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale o altra banca indicata nella domanda. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

Entro le ore 12.00 del venerdì di ogni settimana, Cassa del Trentino inoltra alla banca gli stessi dati.

In caso di mancanza di risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, il soggetto competente lo comunica al richiedente, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

### ***2.2.2 Procedura valutativa***

Se la concessione del finanziamento richiede una valutazione tecnico-discrezionale di ammissibilità, lo stesso è concesso, tramite procedura valutativa, secondo l'ordine di merito definito dal soggetto competente.

Il richiedente presenta la domanda al soggetto competente nel periodo di raccolta delle domande indicato in ciascun intervento.

Il soggetto competente provvede alla raccolta delle domande; esso valuta, sotto il profilo tecnico-discrezionale, l'ammissibilità del finanziamento e verifica, ai sensi del successivo paragrafo 2.3, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani. In casi di particolare complessità della valutazione, la domanda è sottoposta al parere di esperti appositamente nominati.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il soggetto competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione del finanziamento e provvede alla pubblicazione della stessa sul sito internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

I soggetti competenti comunicano al Servizio istruzione:

- a) relativamente alle borse di studio: i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli stessi, l'importo da erogare, la tipologia di borsa e le modalità di pagamento da adottare;
- b) relativamente ai prestiti d'onore: i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli stessi, l'importo massimo prelevabile e il tasso di interesse da applicare.

Il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani ai sensi del successivo paragrafo 2.3, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino.

Cassa del Trentino inoltra alla banca gli stessi dati.

Il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del finanziamento.

Relativamente al prestito d'onore, decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale o altra banca indicata nella domanda. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

Relativamente alla borsa di studio, la stessa è erogata in unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **2.3. Disposizioni relative alle risorse per l'anticipazione dell'erogazione e per la concessione dei benefici**

La Giunta provinciale individua annualmente le risorse destinate alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onore del Fondo giovani.

Il soggetto competente, se sono esaurite le risorse assegnate ad un intervento per la concessione dei prestiti d'onore a tasso zero o delle borse di studio, con la stessa determinazione di concessione, le aumenta previa riduzione, nella stessa quantità, delle risorse assegnate ad altro intervento di sua competenza, per la medesima tipologia di beneficio (prestiti d'onore a tasso zero o borse di studio).

E' costituito un fondo a garanzia degli eventuali crediti dichiarati inesigibili nella misura del 5 per cento degli importi dei prestiti concessi a tasso intero. L'erogazione dei prestiti a tasso intero è subordinata ogni anno alla verifica della

sussistenza, all'interno del predetto fondo, della sopraccitata percentuale a garanzia.

La destinazione ad un intervento di risorse non gestite dal medesimo soggetto competente, procede, previa verifica di sostenibilità da parte delle strutture competenti, nell'ambito delle riunioni periodiche di cui al paragrafo 2.1.

#### **2.4. Verifiche successive all'erogazione del finanziamento**

Il beneficiario del finanziamento comunica, entro 30 giorni, al soggetto competente il venir meno dei requisiti di accesso al finanziamento e, in particolare, l'interruzione dell'attività oggetto di finanziamento.

In caso di prestito d'onore, dal momento del venir meno dei requisiti di accesso o dell'interruzione dell'attività, cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In caso di borsa di studio l'ammontare della stessa è rideterminato in base alle mensilità effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.

Il soggetto competente effettua le verifiche successive connesse alla tipologia di intervento attivata quali, ad esempio, la verifica ai fini della concessione del contributo a fondo perduto e la verifica della permanenza delle condizioni in capo al beneficiario per la fruizione dei finanziamenti di durata pluriennale.

Il soggetto competente effettua i controlli previsti in base alla vigente normativa, in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore si procede alla revoca dei benefici.

Il soggetto competente effettua altresì il controllo relativo alle ipotesi di decadenza dal beneficio eventualmente previste nella parte 4 delle presenti direttive.

Ciascun soggetto competente procede alla revoca e alla decadenza dei benefici nel seguente modo:

- a) in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- b) in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza.

## **2.5. Recupero dei crediti nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti**

Il soggetto competente trasmette l'esito delle verifiche al Servizio istruzione ed, in particolare, comunica:

1. i nominativi dei soggetti che hanno comunicato il venir meno dei requisiti di accesso o l'interruzione dell'attività oggetto di finanziamento nonché, in caso di borsa di studio, l'importo da restituire alla banca e, in caso di prestiti d'onore, la decorrenza del periodo di grazia;
2. i nominativi dei soggetti ai quali è confermato il finanziamento per l'annualità successiva;
3. i nominativi dei soggetti cui è revocato il finanziamento, ovvero dei soggetti decaduti dal finanziamento, nonché l'importo da restituire e il termine per la restituzione;
4. relativamente ai contributi a fondo perduto, i nominativi dei soggetti beneficiari per ogni tipologia di prestito, l'importo da erogare e le modalità di pagamento da adottare.

Il Servizio istruzione inoltra i dati a Cassa del Trentino, che li inoltra alla banca.

La banca effettua a proprie spese le normali attività di recupero stragiudiziale e giudiziale, comunicando il mancato recupero con le modalità di seguito individuate.

### ***2.5.1 Crediti di importo fino a 20.000 euro in linea capitale***

In caso di crediti di importo fino a 20.000 euro in linea capitale, la banca invia al beneficiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, una comunicazione di sollecito, nonché, decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, una comunicazione di intimazione al pagamento della somma capitale e degli eventuali interessi contrattuali e di mora dovuti.

Nel caso di mancato o parziale recupero del credito entro i successivi 15 giorni, la banca comunica a Cassa del Trentino il mancato recupero del credito a seguito del sollecito e dell'intimazione al pagamento.

### ***2.5.2 Crediti di importo superiore a 20.000 euro in linea capitale***

In caso di crediti di importo superiore a 20.000 euro in linea capitale, la banca invia al beneficiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, una comunicazione di sollecito, nonché, decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, una comunicazione di intimazione al pagamento della somma capitale e degli eventuali interessi contrattuali e di mora dovuti.

Nel caso di mancato o parziale recupero del credito entro i successivi 15 giorni, la banca valuta l'opportunità di esperire l'azione giudiziale, tenuto conto del patrimonio del beneficiario.

Se non è esperita l'azione giudiziale, la banca comunica a Cassa del Trentino il mancato recupero del credito a seguito del sollecito e dell'intimazione al pagamento.

Cassa del Trentino addebita al Fondo giovani i crediti insoluti nella misura risultante dalla convenzione con la banca per la gestione dei finanziamenti.

In tali casi si provvede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

## **2.6. Rendicontazione**

Cassa del Trentino trasmette al Servizio istruzione la rendicontazione nonché ogni altra informazione relativa alla gestione del Fondo giovani. Il Servizio istruzione inoltra la rendicontazione del Fondo giovani ai soggetti competenti e alla struttura provinciale competente in materia di entrate, finanze e credito.

Entro 30 giorni dal ricevimento, i soggetti competenti verificano i dati relativi alle singole tipologie di finanziamento e comunicano l'esito del controllo al Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione predispone la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del rendiconto annuale delle operazioni compiute sul Fondo giovani.

## **2.7. Disposizioni specifiche relative ai procedimenti di competenza dell'Università degli studi di Trento**

Il presente paragrafo detta disposizioni specifiche per l'erogazione della borsa di studio, relativa all'intervento 1.d2) "Residenzialità dottorandi", prevista nella parte 4 delle presenti direttive.

L'Università degli studi di Trento ha assunto l'espletamento del procedimento istruttorio, compresi la raccolta delle domande, l'emanazione del provvedimento di erogazione e lo svolgimento dei successivi controlli.

L'Università eroga la borsa di studio di cui all'intervento 1.d2) contestualmente all'erogazione del contributo residenzialità dottorandi previsto dal regolamento emanato con decreto rettoriale 4 agosto 1997, n. 730 (Disposizioni per l'attribuzione del contributo a sostegno dei costi di residenzialità per i dottorati di ricerca).

L'Università determina l'imponibile IRAP relativo all'erogazione della borsa di studio prevista dal Fondo giovani e provvede al successivo versamento dell'IRAP; competono all'Università tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi all'erogazione della borsa di studio prevista dal Fondo giovani.

L'Università, entro il giorno 5 del mese di novembre di ogni anno, chiede al Servizio istruzione il rimborso delle borse di studio erogate a valere sul Fondo giovani e della corrispondente IRAP versata. A tal fine l'Università trasmette al Servizio istruzione i provvedimenti contenenti: i nominativi dei soggetti beneficiari dell'intervento e, per ciascuno di essi, l'importo erogato e la corrispondente IRAP versata, nonché ogni altro elemento individuato d'intesa con il Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione dispone il rimborso all'Università, da parte di Cassa del Trentino, della somma corrispondente alle borse di studio erogate ai dottorandi al netto dell'IRAP.

Entro il mese di dicembre dello stesso esercizio, il Servizio istruzione liquida all'Università la somma corrispondente a quanto versato a titolo di IRAP.

Se, a seguito di verifiche effettuate anche successivamente all'erogazione del contributo di residenzialità da parte dell'Università, si rendono necessarie

integrazioni o riduzioni degli importi comunicati al Servizio istruzione, le relative compensazioni sono effettuate in occasione delle procedure relative all'anno successivo.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano in via residuale le direttive del Fondo giovani, in quanto compatibili con l'autonomia organizzativa dell'Università degli studi di Trento.

### **3. DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF**

Nel caso in cui, al fine di accedere alle borse di studio e ai prestiti d'onore attivati sul Fondo giovani, è necessario dichiarare la propria condizione economica familiare, è presentata la dichiarazione ICEF, disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2001, n. 534, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, per la dichiarazione sostitutiva ICEF, e tenuto conto dei parametri delle presenti direttive.

#### **3.1. Beneficiari**

Il beneficiario della borsa di studio e del prestito d'onore è il soggetto iscritto ai corsi disciplinati nella parte 4 delle presenti direttive, se lo stesso è maggiorenne.

Il beneficiario della borsa di studio e del prestito d'onore è un genitore, anche adottivo o affidatario, o la persona che esercita la potestà dei genitori, se il soggetto iscritto ai corsi disciplinati nella parte 4 delle presenti direttive è minorenni.

#### **3.2. Reddito e patrimonio di riferimento**

Nel caso di procedura semplificata:

- a) se la domanda è presentata o spedita per posta entro il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati con riferimento al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda;
- b) se la domanda è presentata o spedita per posta dopo il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati con riferimento all'anno antecedente quello di presentazione della domanda;

Nel caso di procedura valutativa:

- a) se è stabilito entro il 30 giugno il termine entro il quale sono presentate le domande di accesso agli interventi previsti, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati con riferimento al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda;



- b) se è stabilito dopo il 30 giugno il termine entro il quale sono presentate le domande di accesso agli interventi previsti, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati con riferimento all'anno antecedente quello di presentazione della domanda.

### **3.3. Definizione del nucleo familiare**

L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della condizione economica familiare è la famiglia anagrafica, comprensiva di tutti i soggetti conviventi, fatto salvo quanto di seguito specificato.

- a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detto criterio di attrazione non opera nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, sono considerati un nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

- b) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

- della persona tenuta agli alimenti, qualora non faccia parte di alcuna famiglia anagrafica;
  - in presenza di più persone obbligate agli alimenti, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore.
- c) Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- d) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (ossia il soggetto che risiede stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme, in istituti di detenzione e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
- e) Il nucleo familiare del richiedente i benefici è considerato diverso da quello dei genitori quando ricorrono le seguenti condizioni:
- residenza esterna, per un periodo minimo di almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda, all'unità abitativa del nucleo familiare, in alloggio che non sia di proprietà di un membro del nucleo d'origine;
  - possesso di un reddito complessivo non inferiore a 6.500 euro annui nei 2 anni precedenti a quello della dichiarazione;
  - studente coniugato (nel qual caso si applicano le specifiche previste per i coniugi).

In mancanza di tali requisiti, lo studente non è considerato in un nucleo diverso da quello dei genitori e dichiara la condizione economica della famiglia d'origine.

### **3.4. Particolarità del nucleo familiare**

Con riferimento al peso del nucleo familiare sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- a) qualora vi siano persone disabili, la scala di equivalenza viene maggiorata, per ciascun soggetto: di punti 0,30 se l'invalidità è compresa fra il 66 per cento ed il 73 per cento; di punti 0,50 se l'invalidità è uguale o superiore al 74 per cento o nel caso di handicap permanente grave; di punti 0,50 in presenza di minori invalidi civili;
- b) qualora nel nucleo familiare sia presente un solo genitore con minori a carico la scala di equivalenza viene maggiorata di punti 0,20. Per “famiglia con un solo genitore” si intende quella determinata dal verificarsi delle seguenti situazioni: morte del coniuge, separazione legale attestata da apposito atto, divorzio attestato da apposito atto, genitore unico con figli a carico;
- c) qualora, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo familiare è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento, la scala di equivalenza viene maggiorata di punti 0,20.

### **3.5. Soglie per l'accesso alle borse di studio e ai prestiti d'onore a tasso zero ed a tasso agevolato**

Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportate le soglie di accesso per i prestiti d'onore a tasso zero ed a tasso agevolato. Nella Tabella 3 sono riportate le soglie di accesso per particolari interventi.

Per una più facile lettura delle tabelle si precisa quanto segue.

Se il reddito o il patrimonio del nucleo familiare hanno importi uguali o superiori ai 2/3 dei valori limite, lo studente può comunque non beneficiare degli interventi per effetto della loro combinazione.

Se il reddito e il patrimonio del nucleo familiare hanno entrambi importi inferiori alla metà dei valori limite, lo studente risulta sicuramente beneficiario.

Per facilitare la valutazione della propria situazione è disponibile su internet un programma specifico (<http://icef.provincia.tn.it> – linkare su “accesso area

pubblica”- linkare su “modulo di trasparenza”- scegliere il servizio: “Fondo giovani” per l’anno di interesse). Inserendo i dati relativi a reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare si verifica se la propria condizione economica permette di accedere ai benefici. I valori di patrimonio sono considerati al netto delle franchigie.

**Tabella 1: soglie d’accesso per prestiti d’onore a tasso zero**

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	€ 17.156,86	€ 41.928,10
2	1,57	€ 26.936,27	€ 58.227,12
3	2,04	€ 35.000,00	€ 71.666,67
4	2,46	€ 42.205,88	€ 83.676,47
5	2,85	€ 48.897,06	€ 94.828,43
6	3,20	€ 54.901,96	€ 104.836,60
7	3,55	€ 60.906,86	€ 114.844,77
8	3,90	€ 66.911,76	€ 124.852,94

**Tabella 2: soglie d’accesso per prestiti d’onore a tasso agevolato**

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	€ 24.509,80	€ 54.183,01
2	1,57	€ 38.480,39	€ 77.467,32
3	2,04	€ 50.000,00	€ 96.666,67
4	2,46	€ 60.294,12	€ 113.823,53
5	2,85	€ 69.852,94	€ 129.754,90
6	3,20	€ 78.431,37	€ 144.052,29
7	3,55	€ 87.009,80	€ 158.349,67
8	3,90	€ 95.588,24	€ 172.647,06

I valori di patrimonio sono considerati al netto delle franchigie

**Tabella 3: soglie d’accesso per particolari misure**

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	€ 29.411,76	€ 41.928,10
2	1,57	€ 46.176,47	€ 58.227,12
3	2,04	€ 60.000,00	€ 71.666,67
4	2,46	€ 72.352,94	€ 83.676,47
5	2,85	€ 83.823,53	€ 94.828,43
6	3,20	€ 94.117,65	€ 104.836,60
7	3,55	€ 104.411,76	€ 114.844,77
8	3,90	€ 114.705,88	€ 124.852,94

Ogni componente in più oltre a quelli indicati corrisponde a 0,35 punti in più sulla scala di equivalenza.

Le soglie di accesso ai prestiti d'onore sono applicate anche alle borse di studio, secondo le indicazioni recate nella parte 4 delle presenti direttive.

### **3.6. Franchigie, peso dei componenti il nucleo familiare e valutazione dei redditi**

#### **a) franchigie relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare**

Il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è considerato al netto della franchigia individuale prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2005, n. 1015 (franchigia di non dichiarabilità per il patrimonio fino a 5.000 euro e franchigia pari a 5.000 euro per il patrimonio dichiarato superiore a 5.000 euro).

Il patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia pari ad euro 20.000 e viene pesato nella misura del 20 per cento fino a 40.000 euro e nella misura del 60 per cento per la parte eccedente tale importo.

L'abitazione di residenza del nucleo familiare e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio immobiliare fino al valore complessivo ai fini ICI di 90.000 euro; si considerano pertinenze dell'abitazione di residenza le unità immobiliari classificate nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo (garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o localini deposito, classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate.

Il valore eccedente la soglia dei 90.000 euro viene pesato nella misura del 20 per cento fino a 110.000 euro e nella misura del 60 per cento per la parte eccedente tale importo.

Il patrimonio immobiliare complessivo del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia pari ad euro 20.000 e viene pesato nella misura del 20 per cento fino a 40.000 euro e nella misura del 60 per cento per la parte eccedente tale importo.

## **b) Ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare**

Il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare di riferimento sono considerati secondo le seguenti percentuali:

- al 100 per cento per il soggetto richiedente, per il coniuge non separato e per i parenti ed affini di primo e secondo grado;
- al 30 per cento per i soggetti che hanno un grado di parentela o affinità di terzo o quarto grado.

Il reddito ed il patrimonio dei soggetti conviventi non parentali sono considerati secondo le seguenti percentuali:

- al 100 per cento per il convivente “more uxorio”;
- al 30 per cento per gli altri soggetti conviventi.

## **c) Valutazione dei redditi**

Il reddito netto dei componenti il nucleo familiare viene valutato, a seconda delle tipologie di reddito prodotto, secondo i criteri stabiliti nelle deliberazioni della Giunta provinciale 16 marzo 2001, n. 534 e 24 maggio 2005, n. 1015 ed in particolare:

<b>Categoria di reddito</b>	<b>% di valutazione</b>
Reddito da pensione	100 per cento
Reddito da lavoro autonomo, imprenditore, agricoltore, percettore di redditi occasionali	95 per cento
Reddito da lavoro dipendente o assimilato	90 per cento

**4. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E  
PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI**

## 1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

### b) Corsi “full immersion” di lingue straniere

**Soggetto competente: Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale (Servizio istruzione)**

#### 1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento si pone l'obiettivo di elevare il livello di conoscenza delle lingue straniere attraverso la partecipazione a corsi di lingua “full immersion” all'estero, seguiti presso un ente accreditato ed abilitato al rilascio di certificati riconosciuti a livello internazionale attestanti il livello raggiunto di conoscenza della lingua.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

#### 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare di una borsa di studio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età inferiore ai 20 anni (nel momento in cui è frequentata l'attività formativa);
- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- aver frequentato, al di fuori delle attività scolastiche curricolari, un corso di lingua straniera all'estero della durata minima di 2 settimane, corrispondenti a 10 giorni effettivi di attività formativa;
- appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani.

#### 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Sono concesse:

- una borsa **pari a 1.200 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- una borsa di studio **pari a 800 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- una **borsa di studio pari a 400 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.



#### 4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata **entro 30 giorni** dalla conclusione del corso.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dal Servizio istruzione;
- è sottoscritta da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni o dallo studente stesso se maggiorenne;
- è presentata al seguente indirizzo:

**Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale**

Ufficio affari amministrativi ed economici

Via Gilli, n. 3 - Palazzo Istruzione

38100 TRENTO

Orario di apertura al pubblico:

lunedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.30

martedì, mercoledì, giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45

dalle ore 14.30 alle ore 15.45

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- copia dell'attestazione di frequenza del corso rilasciata dal soggetto attuatore, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, secondo i seguenti criteri:
  - per la domanda di borsa di studio presentata o spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti del nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
  - per la domanda di borsa di studio presentata o spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti del nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione e disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet

[http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **5. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO**

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare della borsa di studio e chiede la liquidazione della stessa da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente**, il Servizio istruzione:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il Servizio istruzione adotta, ogni 4 mesi, il provvedimento di concessione delle borse di studio.

## **6. REVOCA DEI BENEFICI**

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio; l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

## **7. INFORMAZIONI**

### **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, con sede a Trento, via Gilli n. 3;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

**0461 497211**

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

[www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it)

## 1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

### c) **Frequenza di percorsi d'istruzione e formazione all'estero e di stage lavorativi fuori provincia**

**Soggetto competente: Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale (Servizio istruzione)**

#### **1. FINALITA' DELL'INTERVENTO**

L'intervento si pone i seguenti obiettivi:

- incentivare, attraverso la concessione di borse di studio e prestiti d'onore, la frequenza di percorsi d'istruzione e formazione all'estero anche di durata pari all'intero anno scolastico, corrispondente al quarto anno scolastico in Italia, da svolgere secondo le modalità organizzative definite con la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 181 del 1997;
- incentivare, attraverso la concessione di borse di studio, la partecipazione a stage lavorativi estivi, al di fuori del territorio provinciale, presso imprese, enti e amministrazioni pubbliche o private, inerenti il percorso d'istruzione e formazione frequentato e concordati con l'istituzione scolastica o formativa.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

#### **2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

##### **PERCORSI ANNUALI E SEMESTRALI D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'ESTERO durante il QUARTO ANNO**

**Possono beneficiare della borsa di studio e del prestito d'onore gli studenti, che intendono** frequentare il quarto anno di un percorso d'istruzione e formazione, ovvero un semestre dello stesso, presso istituzioni scolastiche con sede all'estero, **in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- frequentare il secondo ciclo di istruzione e formazione;
- nel caso di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero, appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani;
- avere conseguito il parere positivo espresso dal consiglio di classe in merito allo svolgimento del periodo formativo all'estero.

##### **PERCORSI BIMESTRALI E TRIMESTRALI D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'ESTERO**

**Possono beneficiare della borsa di studio e del prestito d'onore gli studenti, che intendono** frequentare un percorso d'istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche con sede all'estero, di durata bimestrale o trimestrale, **in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- aver compiuto il sedicesimo anno di età nel momento in cui è frequentato il percorso all'estero;
- frequentare il secondo ciclo di istruzione e formazione;
- nel caso di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero, appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani;
- avere conseguito il parere positivo espresso dal consiglio di classe in merito allo svolgimento del periodo d'istruzione e formazione all'estero.

### STAGE LAVORATIVI ESTIVI

**Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti, che intendono** frequentare uno stage lavorativo estivo al di fuori del territorio provinciale, della durata minima di un mese, inerente il proprio percorso d'istruzione e formazione e concordato con l'istituzione scolastica o formativa, **in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- aver compiuto il sedicesimo anno di età nel momento in cui è frequentato lo stage formativo;
- frequentare il secondo ciclo di istruzione e formazione;
- appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani;
- avere conseguito il parere del dirigente scolastico che attesta la coerenza dello stage lavorativo con il percorso d'istruzione e formazione frequentato.

## 3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

### A1) BORSE DI STUDIO

#### **A1.1) PER LO SVOLGIMENTO DEL QUARTO ANNO, O PARTE DI ESSO (6 MESI), ALL'ESTERO**

L'importo della borsa di studio è determinato come segue.

PROGRAMMA ANNUALE	
SEDE DI SVOLGIMENTO	IMPORTO MASSIMO (10 MESI) DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)
Russia, Ungheria, Egitto, Tunisia, Turchia	7.000,00
Austria, Argentina, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Honduras, Hong Kong, India, Malesia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Rep. Dominicana, Svezia, Svizzera, Tailandia, Venezuela	8.000,00
Stati Uniti, Canada	9.500,00

PROGRAMMA SEMESTRALE	
SEDE DI SVOLGIMENTO	IMPORTO MASSIMO DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)
Thailandia,	5.000,00
Austria, Finlandia	6.000,00
Argentina, Brasile, Cile, Costarica	5.500,00
Australia, Nuova Zelanda	7.500,00

Se lo studente sceglie **un paese diverso** da quelli indicati nelle tabelle per lo svolgimento dei rispettivi programmi, l'importo massimo della borsa di studio è determinato come segue.

PAESE DI DESTINAZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)	
	PROGRAMMA ANNUALE	PROGRAMMA SEMESTRALE
Europa	6.000,00	4.500,00
Paesi extra europei	6.500,00	5.000,00

Può essere ammesso alla borsa di studio lo studente appartenente ad un nucleo familiare la cui condizione economica non supera le soglie di accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani, ossia in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,00 e 0,5882. In particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF inferiore a 0,25, la borsa di studio è erogata **per intero**;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e 0,5882, la borsa di studio è erogata **parzialmente** applicando agli importi indicati in tabella la percentuale spettante in base all'indicatore ICEF; l'importo così ottenuto è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori e, se inferiore a 1.000, la borsa di studio è pari a 1.000 euro;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,5882, la borsa di studio **non è concessa**.

Se il percorso d'istruzione e formazione all'estero è **interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio istruzione; il Servizio istruzione ridetermina l'ammontare della borsa di studio in base alle mensilità di periodo d'istruzione e formazione effettuate, lo comunica al beneficiario e la somma percepita in eccedenza è restituita dallo stesso entro 30 giorni.

**La domanda di borsa di studio è presentata dall'1 ottobre al 10 dicembre del terzo anno scolastico del secondo ciclo di istruzione e formazione.**

A fini istruttori, la graduatoria di accesso alle borse di studio è formata, **entro il 22 dicembre del medesimo anno scolastico**, secondo l'ordine crescente dell'indicatore ICEF e pubblicata sul sito internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

A parità di condizione economica familiare si applica il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

**Entro il 15 aprile** del medesimo anno scolastico, il beneficiario comunica la sede effettiva di svolgimento del quarto anno all'estero.

**Entro il 30 aprile**, il Servizio istruzione determina l'ammontare definitivo della borsa di studio tenuto conto delle comunicazioni pervenute e approva la graduatoria dei beneficiari.

Il beneficiario comunica al Servizio istruzione la data della partenza **entro il 31 agosto** del medesimo anno scolastico. Se la predetta comunicazione perviene al Servizio istruzione entro il giorno 15 del mese, la borsa di studio è erogata in unica soluzione entro la fine dello stesso mese.

**Entro 30 giorni dalla conclusione del percorso di d'istruzione e formazione, il beneficiario presenta al Servizio istruzione documentazione idonea a comprovare la conclusione del medesimo percorso.**

## **A1.2) PER PERCORSI BIMESTRALI E TRIMESTRALI D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'ESTERO**

L'importo della borsa di studio è determinato come segue.

PAESE DI DESTINAZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)	
	PROGRAMMA BIMESTRALE	PROGRAMMA TRIMESTRALE
Europa	3.500,00	4.000,00
Paesi scandinavi e paesi extra europei	4.000,00	4.500,00

Può essere ammesso alla borsa di studio lo studente appartenente ad un nucleo familiare la cui condizione economica non supera le soglie di accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani, ossia in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,00 e 0,5882. In particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF inferiore a 0,25, la borsa di studio è erogata **per intero**;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e 0,5882, la borsa di studio è erogata **parzialmente** applicando agli importi indicati in tabella la percentuale spettante in base all'indicatore ICEF; l'importo così ottenuto è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori e, se inferiore a 1.000, la borsa di studio è pari a 1.000 euro;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,5882, la borsa di studio **non è concessa**.

Se il percorso d'istruzione e formazione all'estero è **interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio istruzione; il Servizio istruzione ridetermina l'ammontare della borsa di studio in base alle mensilità di periodo d'istruzione e formazione effettuate, lo comunica al beneficiario e la somma percepita in eccedenza è restituita dallo stesso entro 30 giorni.

**La domanda di borsa di studio è presentata prima dell'inizio del percorso d'istruzione e formazione. Il percorso d'istruzione e formazione deve iniziare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda a pena di decadenza dal**

**beneficio. Entro il medesimo termine il beneficiario comunica al Servizio istruzione la data della partenza.**

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, il Servizio istruzione:**

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il Servizio istruzione adotta, ogni 4 mesi, il provvedimento di concessione delle borse di studio.

**Entro 30 giorni dalla conclusione del percorso di d'istruzione e formazione, il beneficiario presenta al Servizio istruzione documentazione idonea a comprovare la conclusione del medesimo percorso.**

## **A2) PRESTITI D'ONORE PER LO SVOLGIMENTO DEL QUARTO ANNO ALL'ESTERO E DI PERCORSI BIMESTRALI E TRIMESTRALI D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'ESTERO**

Il prestito d'onore **a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, ossia in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,00 e 0,5882.

Il prestito d'onore **a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, ossia in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,5882.

Il prestito d'onore è concesso a tasso intero se non è effettuata la dichiarazione ICEF.

I prestiti d'onore sono concessi nella misura indicata dal richiedente, entro l'ammontare massimo di 5.200 euro ciascuno.



Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è fruibile per un periodo pari alla durata del percorso d'istruzione e formazione e comunque fino ad un massimo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del percorso d'istruzione e formazione e comunque fino ad un massimo di 12 mesi
2. PERIODO DI GRAZIA	12 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	5 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

**La domanda di prestito d'onore è presentata prima dell'inizio del percorso d'istruzione e formazione. Il percorso d'istruzione e formazione deve iniziare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda a pena di decadenza dal beneficio.**

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente**, il Servizio istruzione:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei finanziamenti ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dal Servizio istruzione.

Se il percorso d'istruzione e formazione è **interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio istruzione; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In ogni caso, il beneficiario può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il beneficiario può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

**Entro 30 giorni dalla conclusione del percorso di d'istruzione e formazione, il beneficiario presenta al Servizio istruzione documentazione idonea a comprovare la conclusione del medesimo percorso.**

## **B) STAGE LAVORATIVI ESTIVI**

L'ammontare della borsa di studio è così determinato:

SEDE DI SVOLGIMENTO	CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE SOGLIE D'ACCESSO (PARAGRAFO 3.5 DIR. FONDO GIOVANI)	STAGE DI UN MESE (IN EURO)	STAGE DI DUE MESI (IN EURO)
Italia	Tabella 1	400,00	800,00
	Tabella 2	300,00	600,00
Altre nazioni	Tabella 1	600,00	1.200,00
	Tabella 2	450,00	900,00

Lo spezzone di mese superiore ai 15 giorni è equiparato ad un intero mese.

Se lo stage lavorativo è **interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio istruzione; l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base alle mensilità di stage effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.

Se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, il medesimo non ha diritto alla borsa di studio.

**La domanda di borsa di studio è presentata prima dell'inizio dello stage formativo. Lo stage formativo deve iniziare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda, a pena di decadenza.**

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, il Servizio istruzione:**

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il Servizio istruzione adotta, ogni 4 mesi, il provvedimento di concessione delle borse di studio.

**Entro 30 giorni dalla conclusione dello stage, il beneficiario presenta al Servizio istruzione documentazione idonea a comprovare la conclusione del medesimo percorso.**

#### 4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI PRESTITI D'ONORE

Nel caso di prestito d'onore a **tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento del prestito d'onore pari al **25 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, se il periodo d'istruzione e formazione all'estero si conclude con una valutazione finale, derivante da formale dichiarazione del legale rappresentante dell'istituzione scolastica o formativa estera frequentata, almeno corrispondente ad un livello buono del sistema provinciale.

Tale dichiarazione è presentata nel termine di 90 giorni dalla conclusione del periodo formativo all'estero al Servizio istruzione.

#### 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di borsa di studio e di prestito d'onore:

- sono redatte utilizzando i modelli predisposti dal Servizio istruzione;
- sono sottoscritte da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni ovvero dallo studente stesso se maggiorenne;
- sono presentate al seguente indirizzo:

**Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale**

Ufficio affari amministrativi ed economici

Via Gilli, n. 3 - Palazzo Istruzione

38100 TRENTO

Orario di apertura al pubblico:

lunedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.30

martedì, mercoledì, giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45

dalle ore 14.30 alle ore 15.45

Le domande possono essere presentate con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- nel caso di **domande per lo svolgimento del quarto anno all'estero o parte di esso (6 mesi) e di percorsi bimestrali e trimestrali d'istruzione e formazione all'estero**, una relazione sintetica a firma del dirigente scolastico dell'istituto

presso il quale lo studente è iscritto, che attesti il parere positivo espresso dal consiglio di classe in merito allo svolgimento del periodo formativo all'estero;

- nel caso di **domande per stage lavorativi estivi**, una relazione sintetica a firma del dirigente scolastico dell'istituto presso il quale lo studente è iscritto, che illustra la coerenza dello stage lavorativo con il percorso d'istruzione e formazione frequentato.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, secondo i seguenti criteri:
  - per la domanda presentata o spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
  - per la domanda presentata o spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet

[http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **6. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI**

La **revoca** dei benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore.

La **decadenza** dal beneficio è dichiarata se il percorso bimestrale e trimestrale d'istruzione e formazione e lo stage formativo non sono iniziati entro un anno dalla presentazione della domanda.

Il Servizio istruzione procede alla revoca e alla decadenza dei benefici nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza.

## **7. INFORMAZIONI**

### **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio e del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio istruzione con sede a Trento, via Gilli n. 3;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

**0461 497211/ 0461 494349**

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

[www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it)

# 1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

## d1) Residenzialità dottorandi

**Soggetto competente: Opera universitaria**

### 1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni che frequentano corsi di dottorato "fuori sede".

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

### 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda per il contributo di residenzialità dei percorsi formativi prescelti, i soggetti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti "in corso" ad un dottorato di ricerca;
- aver stipulato un contratto d'affitto di alloggio ubicato presso la sede del corso di dottorato.

Queste borse di studio **non** sono cumulabili con i contributi di residenzialità erogati dall'Università degli studi di Trento.

### 3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

E' concessa una **borsa di studio** di importo pari a 300 euro al mese per i dottorandi "fuori sede" che dimostrano di aver preso alloggio presso la sede del corso.

Sono considerati "fuori sede" i dottorandi che frequentano il dottorato fuori dalla provincia di Trento ed i dottorandi iscritti all'Università degli studi di Trento, che frequentano il dottorato a Trento o a Rovereto residenti nei seguenti Comuni:

Dottorato a Trento	Dottorato a Rovereto
Amblar, Andalo, Arco, Bersone, Bezzecca, Bieno, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Breguzzo, Brentonico, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone, Cagnò, Caldes, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cimego, Cinte Tesino, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Concei, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Dimaro, Don, Dorsino, Fai della Paganella, Faver, Fivè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Folgaria, Fondo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lavarone, Livo, Lomaso, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Moena, Molina di Ledro, Molveno, Monclassico, Montagne, Nago-Torbole, Nanno, Novaldo, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Peio,	Albiano, Amblar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bersone, Bezzecca, Bieno, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone, Cagnò, Calavino, Caldes, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cinte Tesino, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Concei, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fivè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Levico

Pellizzano, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Riva del Garda, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzo-Chienis, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, Sanzeno, Sardonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenno, Terragnolo, Terres, Terzolas, Tesero, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione di Trento, Tonadico, Torcegno, Trambileno, Transacqua, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Vallarsa, Varena, Vermiglio, Vervò, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Villa Agnedo, Villa Rendena, Ziano di Fiemme, Zuclò

Terme, Livo, Lomaso, Lona-Lases, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Moena, Molina di Ledro, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione di Trento, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Tres, Tenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Villa Agnedo, Villa Rendena, Ziano di Fiemme, Zuclò

#### **4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

##### **Periodo di presentazione della domanda.**

La domanda è presentata dall'**1 ottobre al 31 marzo** dell'anno di frequenza.

##### **Modalità di presentazione della domanda.**

La domanda :

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Opera universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:

##### **Sportello dell'Opera universitaria**

Via Tommaso Gar, n. 29

38100 Trento

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.00

il martedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- copia del contratto d'affitto intestato allo studente o verbale di assegnazione dell'alloggio o dichiarazione dell'ente o della struttura ospitante o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- modulo per le detrazioni d'imposta (dell'anno solare nel quale viene liquidato il contributo), al fine di applicare correttamente l'aliquota di imposta in relazione agli altri redditi dello studente; il contributo di residenzialità è assimilato ai redditi da lavoro dipendente;
- nel caso di dottorato all'estero, certificato di iscrizione al dottorato nel quale sono indicati la durata del corso e l'anno di iscrizione al corso o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso.

L'amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni



dependente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **5. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO**

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Opera universitaria.

L'Opera universitaria accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; essa individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente**, l'Opera universitaria:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione delle borse di studio ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Opera universitaria.

## **6. REVOCA DEI BENEFICI**

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio; l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

## **7. INFORMAZIONI**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini

istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;

- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte l'Opera universitaria, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è l'Opera universitaria di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è l'Opera universitaria di Trento, con sede a Trento, via Tommaso Gar, n. 29;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

800-904086

[fondogiovani@operauni.tn.it](mailto:fondogiovani@operauni.tn.it)

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

## **1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **d2) Residenzialità dottorandi**

**Soggetto competente: Università degli studi di Trento**

#### **1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO**

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere la residenza degli studenti che frequentano corsi di dottorato presso l'Università degli studi di Trento.

#### **2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Dottorandi presso l'Università degli studi di Trento.

#### **3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO**

Concessione di borse di studio da parte dell'Università degli studi di Trento, prescindendo dalla condizione economica del nucleo familiare, nella misura da determinare in base alla sede di studio, entro l'importo massimo di 100 euro mensili ad integrazione del contributo di residenzialità erogato dall'Università, ai sensi del relativo Regolamento ("Disposizioni per l'attribuzione del contributo a sostegno dei costi di residenzialità per i dottorati di ricerca", emanato con decreto rettoriale 4 agosto 1997, n. 730).

L'Università provvede alla raccolta delle domande di borsa di studio, all'istruttoria, nonché ai successivi controlli.

L'Università eroga la borsa di studio contestualmente all'erogazione del contributo residenzialità dottorandi di competenza della stessa.

# 1. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

## e) Mobilità internazionale dei giovani diplomati trentini

**Soggetto competente: Ufficio Fondo sociale europeo**

### 1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di favorire la propensione alla mobilità e l'apertura dei giovani diplomati trentini ai contesti transnazionali e potenziarne la conoscenza e la padronanza delle lingue straniere nonché la socializzazione con tecnologie ed ambiti professionali internazionali. Il progetto ha durata triennale 2007-2010 e, nel caso di successo, potrà essere prorogato di un ulteriore triennio.

### 2. SOGGETTI BENEFICIARI

Giovani diplomati o qualificati residenti in provincia di Trento, con età 18 – 26 anni, che non siano in possesso di titolo di studio universitario.

### 3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Con determinazione 20 dicembre 2007, n. 192 è stata autorizzata l'indizione della gara, mediante pubblico incanto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'appalto dell'affidamento del “servizio di formazione e mobilità all'estero dei diplomati trentini” secondo quanto contenuto nei programmi operativi obiettivo 3 Fondo sociale europeo - periodo 2000/2006 e obiettivo 2 Fondo sociale europeo - periodo 2007/2013 della Provincia autonoma di Trento.

In particolare, **nel triennio 2008 – 2010**, è prevista la possibilità di partecipare alle seguenti opportunità di mobilità all'estero:

1. **periodi di full immersion linguistico**, per 470 persone, della durata di 5 settimane, presso istituti di formazione o agenzie estere specializzate nell'apprendimento delle lingue straniere, anche mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
2. **tirocini transnazionali**, per 170 persone, della durata complessiva pari a 16 settimane, presso imprese, organizzazioni, enti o istituti di formazione esteri, finalizzati a socializzare con culture e ruoli professionali internazionali; tali tirocini prevedono un periodo iniziale di 5 settimane di apprendimento linguistico presso istituti di formazione o agenzie estere specializzate nell'apprendimento delle lingue straniere e successivamente modalità di inserimento professionale in situazione.

I termini di presentazione delle domande sono definiti con avvisi di partecipazione annuali pubblicati sul sito internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it) e sul sito [www.fse.provincia.tn.it](http://www.fse.provincia.tn.it) (progetto For Me).

I beneficiari sono individuati, previa verifica del profilo di idoneità psico – attitudinale, in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF).

Gli avvisi di partecipazione disciplinano nel dettaglio le modalità di individuazione dei beneficiari, nonché i tempi di svolgimento, le destinazioni dei flussi annuali ed i contenuti delle esperienze.

## **2. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INSERIMENTO E LA PRESENZA NEL MONDO DEL LAVORO DI ALTE PROFESSIONALITA'**

- a) Inserimento di giovani laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nel mercato del lavoro trentino e non, attraverso l'attivazione di progetti di ricerca**

**Soggetto competente: Agenzia del lavoro**

### **1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO**

L'intervento si propone l'obiettivo di facilitare l'inserimento e l'impiego di laureandi, neo-laureati, dottorandi e dottori di ricerca nel mercato del lavoro trentino e non, in aziende, società ed istituzioni private interessate allo sviluppo di sistemi innovativi (a titolo esemplificativo: impegnate nella creazione di nuovi prodotti e nuovi servizi; nell'utilizzo o nell'ideazione di nuovi sistemi produttivi o nuove tecnologie; nell'apertura al mercato internazionale; nell'elaborazione di una nuova strategia o di un nuovo modello di business; nella gestione di nuove relazioni industriali o di una nuova attenzione e gestione della sicurezza interna o dei rischi ambientali o del bilancio sociale aziendale).

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

### **2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare della borsa di studio e del prestito d'onore i residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, nei seguenti casi:

- a) studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea triennale o specialistica, che abbiano superato almeno i 2 terzi degli esami previsti;
- b) laureati da non più di 3 anni nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento;
- c) studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato;
- d) dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo accademico da non più di 3 anni.

**Non** possono beneficiare dell'intervento i giovani che svolgono attività lavorativa professionale o di carattere continuativo, seppur in possesso dei requisiti di carriera universitaria, e i giovani che sono già beneficiari di altro finanziamento pubblico a sostegno del progetto di ricerca.

### 3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

L'intervento è erogato per la realizzazione di progetti di ricerca, di durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi, con la **partecipazione congiunta** dei seguenti soggetti:

- il giovane che propone il progetto di ricerca;
- il soggetto ospitante: struttura di produzione di beni o di erogazione di servizi che ospita il richiedente per la realizzazione del progetto e sostiene, eventualmente, il giovane nella realizzazione dello stesso, con proprie risorse erogate ad integrazione del beneficio concesso sul Fondo giovani;
- il referente scientifico del progetto, il quale deve essere professore o ricercatore o esperto presso università, fondazioni e centri di ricerca pubblici o privati, strutture di assistenza tecnica al commercio estero e che non svolge la propria attività professionale presso il soggetto ospitante.

La domanda è presentata **prima** dell'inizio dello svolgimento del progetto di ricerca.

Il progetto di ricerca finanziato inizia, **a pena di decadenza**, entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.

Il progetto di ricerca è svolto per almeno un terzo del tempo complessivo presso il soggetto ospitante.

**Entro un mese** dalla conclusione del progetto di ricerca, **a pena di decadenza** dal beneficio concesso, il giovane consegna all'Agenzia del lavoro una **relazione finale** sullo svolgimento dello stesso e una relazione sintetica (abstract – vedi paragrafo 8. Informazioni).

#### a) BORSE DI STUDIO

L'importo della borsa di studio è determinato in base:

- alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane, valutata secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani (indicatore ICEF);
- alla necessità di soggiornare presso la sede di svolgimento del progetto di ricerca: l'importo base della borsa di studio è raddoppiato se la sede di svolgimento si trova sul territorio nazionale e dista più di 100 km dalla sede di residenza; l'importo base della borsa di studio è triplicato se la sede di svolgimento si trova all'estero; in caso di richiedente straniero, la sede di svolgimento deve essere diversa dal paese di cittadinanza dello stesso.

	IMPORTO MENSILE IN EURO					
	PER SEDE NAZIONALE ENTRO 100 KM		PER SEDE NAZIONALE OLTRE 100 KM		PER SEDE FUORI DALL'ITALIA	
	1	2	1	2	1	2
<b>SOGLIE DI REDDITO</b>						
Studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea triennale o specialistica	400,00	300,00	800,00	600,00	1.200,00	900,00
Laureati nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento	400,00	300,00	800,00	600,00	1.200,00	900,00
Studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato	500,00	400,00	1.000,00	800,00	1.500,00	1.200,00
Dottori di ricerca	500,00	400,00	1.000,00	800,00	1.500,00	1.200,00

Spetta:

- l'importo mensile di cui alle colonne 1, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- l'importo mensile di cui alle colonne 2, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, il medesimo **non** ha diritto alla borsa di studio, ma può richiedere il prestito d'onore.

L'ammontare della borsa di studio è determinato in base alla durata in mesi del progetto di ricerca.

In ordine alla durata del progetto, lo spezzone di mese superiore ai 15 giorni è equiparato ad un intero mese.

Se la realizzazione del progetto è **interrotta**, entro 30 giorni dall'interruzione, il beneficiario lo comunica all'Agenzia del lavoro. **A pena di decadenza** dal beneficio concesso, il beneficiario consegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, la relazione finale e la relazione sintetica validata dal referente scientifico che attesta la validità del lavoro realizzato; l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base alle mensilità di attività di ricerca effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.



Se richiesto dal giovane, la domanda di borsa di studio, inserita in graduatoria, ma non soddisfatta per insufficienza del numero di borse istituite rispetto al numero di domande pervenute, vale quale domanda di prestito d'onore.

## b) PRESTITI D'ONORE

Il prestito d'onore è concesso **a tasso zero** a soggetti inclusi nella graduatoria per l'accesso alle borse di studio, che non hanno potuto beneficiarne per insufficienza del numero di borse istituite rispetto al numero di domande pervenute.

Il prestito d'onore è concesso **a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale), a soggetti la cui condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2 del paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non effettuano la dichiarazione ICEF.

L'importo massimo del **prestito d'onore** è di 6.000 euro e, in caso di sede fuori provincia, di 12.000 euro. Il giovane indica l'importo del prestito richiesto.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è fruibile per un periodo pari alla durata del progetto.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari di un conto corrente o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

	<b>IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO</b>	<b>IMPORTO DEL PRESTITO SUPERIORE A 6.000 EURO</b>
<b>1. PERIODO DI FRUIZIONE</b>	pari alla durata del progetto (massimo 12 mesi)	
<b>2. PERIODO DI GRAZIA</b>	12 mesi	18 mesi
<b>3. PERIODO DI RIMBORSO</b>	5 anni	10 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la realizzazione del progetto è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Agenzia del lavoro; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

**A pena di decadenza** dal beneficio concesso, il beneficiario consegna, entro 60 giorni dalla comunicazione, la relazione finale e la relazione sintetica validata dal referente scientifico che attesta la validità del lavoro realizzato.

In ogni caso, il giovane può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

#### **4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI PRESTITI D'ONORE**

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento del prestito d'onore alle seguenti condizioni che devono verificarsi entro un anno dalla data di termine del corso:

- a) contributo a fondo perduto pari al **10 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di esito positivo del progetto sulla base della valutazione del referente scientifico e del soggetto che ospita il beneficiario; a tal fine, il beneficiario presenta la relativa documentazione entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- b) solo in aggiunta al precedente contributo, contributo a fondo perduto pari al **15 per cento** dell'importo del prestito utilizzato in caso di assunzione in un'azienda avente sede, legale o operativa, in provincia di Trento entro 12 mesi dalla conclusione del progetto; entro tale termine, il beneficiario presenta la relativa documentazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### **5. REDAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Sono formate 3 distinte graduatorie dei beneficiari:

1. una graduatoria per l'assegnazione delle **borse di studio** agli studenti iscritti all'ultimo anno di corso di laurea triennale o specialistica e ai laureati nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento;

2. una graduatoria per l'assegnazione delle **borse di studio** agli studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato e ai dottori di ricerca;
3. una graduatoria per l'assegnazione dei **prestiti d'onore** nei limiti delle risorse a disposizione.

Le graduatorie sono formate applicando i seguenti parametri di valutazione della qualità del progetto:

- specificità ed innovatività del progetto di ricerca (massimo 30 punti)
- internazionalizzazione (massimo 25 punti)
- forme di collaborazione attivate fra soggetto/impresa/istituzione di ricerca (massimo 25 punti)
- rilevanza per il sistema produttivo locale (massimo 20 punti).

Le proposte di graduatorie sono definite dal Gruppo scientifico di valutazione (nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro 17 ottobre 2007, n. 46), approvate con provvedimento dell'Agenzia del Lavoro e pubblicate sul sito internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it), entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

L'Agenzia del lavoro valuta altresì la congruità della proposta di compartecipazione della struttura ospitante ad integrazione della borsa di studio o del prestito d'onore concessi, eventualmente invitando la struttura ospitante a formulare una diversa proposta.

La borsa di studio è erogata in unica soluzione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Relativamente al prestito d'onore, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, lo studente può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nel modulo di domanda per la stipula del contratto; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

## **6. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI**

La **revoca** dei benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore.

La **decadenza** dal beneficio è dichiarata se:

- non sono consegnate, entro i termini sopra indicati, la relazione finale sullo svolgimento del progetto di ricerca e la relazione sintetica;
- il progetto di ricerca non inizia entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.

L'Agenzia del lavoro procede alla revoca e alla decadenza dei benefici nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza;

- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza.

## **7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di borsa di studio e di prestito d'onore sono presentate **dall'1 al 30 aprile** e **dall'1 al 31 ottobre** di ogni anno.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro;
- è presentata al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento

**Agenzia del Lavoro**

Via Guardini, n. 75

38100 Trento

piano 3 – Area Iniziative Formative

Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00

giovedì 14.30 - 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- in caso di domanda di borsa di studio, il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- il progetto di ricerca, redatto, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro, dal candidato in collaborazione con il referente scientifico e con il soggetto ospitante. Nel progetto sono chiaramente individuate le caratteristiche di particolare contenuto innovativo dello stesso, con una descrizione sintetica delle funzioni, della durata e delle metodologie di inserimento del borsista nell'attività operativa. E' chiaramente specificato nel progetto di ricerca l'eventuale periodo di svolgimento dell'attività presso strutture dell'università o di centri di ricerca e di assistenza tecnica. Il progetto è sottoscritto dal candidato, dal referente scientifico, nonché dal soggetto ospitante;
- la dichiarazione della struttura ospitante recante la dichiarazione di interesse rispetto al progetto da realizzare e all'inserimento del borsista nell'attività di ricerca/specializzazione professionale, la designazione di un tutor, nonché, eventualmente, l'importo che la stessa propone di erogare ad integrazione del beneficio concesso sul Fondo giovani;
- la dichiarazione del referente scientifico del progetto, circa la disponibilità ad assumere tale funzione per l'intera durata dello stesso;
- il curriculum vitae del richiedente, nel quale sono specificate le votazioni degli esami universitari, nonché il titolo dell'eventuale tesi sostenuta o da sostenere ed eventuale valutazione finale;
- in caso di domanda di prestito d'onore, il preventivo dei costi, redatto secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, secondo i seguenti criteri:
  - per la domanda presentata **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
  - per la domanda presentata **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet

[http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché consegnata o spedita entro i termini sopra indicati. In caso di consegna a mano, viene rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **8. INFORMAZIONI**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione dei benefici, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell'Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'abstract della relazione finale è inviato ad altre aziende per scopi di divulgazione della ricerca effettuata. La relazione finale, previo consenso del soggetto ospitante, del referente scientifico e del giovane, è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia del lavoro.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

0461 496048; 0461 496096; 0461 496115; 0461 496178.

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

[www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it)

## 2. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INSERIMENTO E LA PRESENZA NEL MONDO DEL LAVORO DI ALTE PROFESSIONALITA'

### b) Sostegno ai percorsi per le libere professioni

**Soggetto competente: Agenzia del lavoro**

#### 1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata Provincia) ha stipulato un protocollo d'intesa con il Collegio dei geometri, il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati (di seguito denominato protocollo d'intesa per geometri e periti industriali), nonché un protocollo d'intesa con il Consiglio notarile della provincia di Trento (di seguito denominato protocollo d'intesa per notai) al fine di sostenere il percorso di praticantato previsto per l'accesso alle libere professioni da parte dei giovani.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

#### 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento giovani, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, diplomati o laureati, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, che desiderano sostenere, o stanno sostenendo, un periodo di praticantato presso professionisti iscritti ai seguenti ordini professionali:

- **Collegio dei geometri della provincia di Trento;**
- **Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Trento.**

Possono beneficiare dell'intervento giovani laureati, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, che desiderano sostenere, o stanno sostenendo, un periodo di praticantato presso professionisti iscritti al **Consiglio notarile della provincia di Trento.**

#### 3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

L'importo massimo del prestito d'onore della Provincia è di **5.200 euro** annui erogabili annualmente in un unico importo. Il giovane indica l'importo del prestito richiesto.

Il **prestito d'onore a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il **prestito d'onore a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a tasso intero se non è effettuata la dichiarazione ICEF.

Il prestito d'onore della Provincia consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore della Provincia è fruibile per un periodo pari alla durata del praticantato e comunque per un periodo massimo di 2 anni.

La domanda di finanziamento può essere presentata anche per **percorsi di praticantato già iniziati** al momento della presentazione della medesima ed è valida per il periodo di praticantato residuo purché non inferiore all'anno. L'importo massimo del prestito d'onore è determinato in proporzione al numero di mesi di durata residua del praticantato; lo spezzone di mese superiore ai 15 giorni è equiparato ad un intero mese.

**Per la pratica dei geometri e dei periti industriali**, il prestito d'onore della Provincia è **integrato**, sulla base del protocollo d'intesa per geometri e periti industriali, da una somma erogata al giovane trimestralmente, a titolo di borsa di studio, per tutta la durata del praticantato, di importo pari al prestito finanziato dalla Provincia, con risorse messe a disposizione dal professionista che ospita il praticante. Il relativo impegno da parte del professionista costituisce **condizione** per la concessione del prestito d'onore della Provincia.

**Per la pratica dei notai**, il prestito d'onore della Provincia è **integrato**, sulla base del protocollo d'intesa per notai, da una somma erogata al giovane annualmente in unica soluzione, a titolo di borsa di studio, per tutta la durata del praticantato, di importo pari al prestito finanziato dalla Provincia, con risorse messe a disposizione dal Fondo integrativo istituito appositamente dal Consiglio notarile. Il relativo impegno da parte del Consiglio notarile costituisce **condizione** per la concessione del prestito d'onore della Provincia.

Le Casse rurali, in qualità di soggetto bancario identificato dalla Provincia per la gestione dei prestiti, provvedono ad erogare il prestito d'onore della Provincia e la borsa di studio, tramite un contratto di finanziamento.

Per accedere al finanziamento è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;



- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento è strutturato in 3 fasi, individuate in base all'importo del prestito, come da tabella che segue.

	<b>IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO</b>	<b>IMPORTO DEL PRESTITO SUPERIORE A 6.000 EURO</b>
<b>1. PERIODO DI FRUIZIONE</b>	pari alla durata del praticantato, comunque non oltre 2 anni	
<b>2. PERIODO DI GRAZIA</b>	12 mesi	18 mesi
<b>3. PERIODO DI RIMBORSO</b>	5 anni	10 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario.
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario.
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Il giovane comunica, entro 30 giorni, all'Agenzia del lavoro l'eventuale **interruzione** della pratica. Per quanto riguarda il prestito d'onore del Fondo giovani, dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Al termine del primo anno di fruizione del finanziamento e, comunque, al termine della pratica, il collegio o l'ordine professionale comunica all'Agenzia del lavoro il compimento della pratica.

In ogni caso, il giovane può interrompere in qualsiasi momento il prestito d'onore: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

#### 4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di prestito d'onore è presentata **entro il 31 dicembre** dell'anno di pratica per il quale si chiede l'erogazione del medesimo.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro;
- è presentata al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Trento

**Agenzia del lavoro**

Via Guardini, 75

38100 Trento

piano 3 – Area iniziative formative

Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00

giovedì 14.30 - 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- **per la pratica dei geometri e dei periti industriali:** la dichiarazione del professionista iscritto all'ordine professionale con la quale si impegna a versare, in tranche trimestrali, al Fondo giovani, per la durata della pratica, un importo complessivo di entità pari a quello assegnato dalla Provincia;
- **per la pratica dei notai:** la dichiarazione del Consiglio notarile con la quale si impegna a versare al Fondo giovani, annualmente in unica soluzione, tramite il Fondo integrativo, per la durata della pratica, un importo di entità pari a quello assegnato dalla Provincia.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, secondo i seguenti criteri:
  - per la domanda presentata o spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
  - per la domanda presentata o spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);

- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo [http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **5. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE**

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del lavoro accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l'ammontare del finanziamento.

**Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente**, l'Agenzia del lavoro adotta il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti e ne chiede la liquidazione da parte della banca. Essa:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

## **6. REVOCA DEI BENEFICI**

In caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dell'interruzione della pratica e nel caso in cui sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di concessione del beneficio, si procede alla **revoca** del prestito d'onore; la fase di

fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

## **7. INFORMAZIONI**

### **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione dei benefici, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell'Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini, n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati :**  
**0461/496048 o 0461/496096; 0461 496115; 0461 496178**

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

[www.perilmiofuturo.it/](http://www.perilmiofuturo.it/)

### 3. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE PERCORSI DI ECCELLENZA

#### a) Alta formazione

**Soggetto competente: Opera universitaria**

#### 1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la partecipazione a corsi di alta formazione, mettendo a disposizione le risorse necessarie alla frequenza di corsi universitari.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

#### 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di prestito d'onore:

a) gli **studenti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni** alla data di presentazione della domanda, iscritti ai seguenti corsi di studio in qualsiasi università, istituto riconosciuto o di alta formazione artistica e musicale del territorio nazionale:

- corsi di laurea triennale;
- corsi di laurea specialistica/magistrale;
- scuola di specializzazione all'insegnamento superiore;
- master di I o II livello;
- dottorati di ricerca;

b) gli **studenti** (privi del requisito della residenza di cui alla lettera a)), **iscritti ai seguenti corsi di studio presso l'Università degli studi di Trento o il Conservatorio di musica di Trento:**

- corsi di laurea specialistica/magistrale;
- corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico previo il conseguimento di 180 crediti al momento della richiesta;
- scuola di specializzazione all'insegnamento superiore;
- master di I o II livello;
- dottorati di ricerca.

Il prestito d'onore è **cumulabile** con le borse di studio di dottorato, con qualsiasi altra forma di intervento del diritto allo studio ordinario, con i contributi di mobilità da parte delle università e con i contributi da altri enti, fondazioni e associazioni.

#### 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il prestito d'onore è concesso a **tasso zero** ai residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle

direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a **tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale):

- ai residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni se la condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2 del paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non effettuano la dichiarazione ICEF;
- agli studenti non residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Gli studenti possono accedere ai prestiti d'onore per quanto necessario alla propria carriera universitaria, nella misura indicata dal richiedente, **entro l'importo massimo di 10.000 euro all'anno**, erogabili in 2 tranche semestrali non superiori a 5.000 euro.

La durata massima del periodo di fruizione è di 3 anni per un massimale complessivo di prestito pari a 30.000 euro. La durata del periodo di fruizione è commisurata alla durata del corso ed al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo e, nel caso di master, non può essere superiore all'anno (massimo 10.000 euro).

L'erogazione del prestito d'onore è condizionata dall'esito delle verifiche intermedie sulle performance accademiche degli studenti, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenti);
- carta di credito CartaSì Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del corso, massimo 3 anni
2. PERIODO DI GRAZIA	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	10 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la frequenza del corso è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Opera universitaria; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In ogni caso, lo studente può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Lo studente può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento per il rimborso.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

#### **4. CONFERMA DEL PRESTITO D'ONORE**

Ogni anno, nel periodo dall'**1 al 31 ottobre**, l'Opera universitaria verifica se lo studente ha raggiunto i seguenti requisiti di merito per l'erogazione delle successive tranche del prestito:

- per gli iscritti a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e specialistica a ciclo unico, almeno 50 crediti nel periodo dall'1 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre;
- per chi conclude un ciclo di studio e ne inizia uno nuovo (da LT a LS, da LT a master, da LS a dottorato, ecc.), l'iscrizione al corso di studi scelto.

Se lo studente non raggiunge i predetti requisiti di merito, non accede alle tranche successive ed iniziano i periodi di grazia e di rimborso, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con decorrenza dall'1 ottobre.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 novembre.

Ogni anno, nel periodo dall'**1 al 31 marzo**, l'Opera universitaria verifica, al fine dell'erogazione delle successive tranche del prestito, se gli **iscritti ai corsi di dottorato** sono stati ammessi all'anno successivo.

Se lo studente non è ammesso all'anno successivo, non accede alle tranche successive ed iniziano i periodi di grazia e di rimborso, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con decorrenza dall'1 aprile.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 aprile.

## 5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, per gli studenti particolarmente meritevoli, è erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dell'importo del prestito utilizzato nel corso dell'ultimo anno alla data del 30 settembre.

Gli studenti particolarmente meritevoli sono individuati tenendo conto dei seguenti parametri:

- crediti sostenuti e registrati;
- partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- progressioni certificate nei livelli di conoscenza delle lingue straniere;
- particolari percorsi accademici, di ricerca o di esperienza formativa.

In particolare, il contributo a fondo perduto sul prestito utilizzato nel corso dell'ultimo anno alla data del 30 settembre, è concesso allo studente in corso che:

- **per le lauree triennali, le lauree specialistiche/magistrali e specialistiche a ciclo unico**, ha conseguito, nel periodo 1 ottobre – 30 settembre, almeno 50 crediti con valutazione A o B della scala ECTS: il contributo assegnato è pari al **10 per cento** del prestito utilizzato. E' assegnato un ulteriore contributo pari al **15 per cento** del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso almeno 3 mesi all'estero;
- **per il dottorato**, ha ottenuto l'ammissione all'anno successivo: il contributo assegnato è pari al **10 per cento** del prestito utilizzato. E' assegnato un ulteriore contributo pari al **15 per cento** del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso, nel periodo 1 ottobre - 30 settembre, almeno 3 mesi all'estero;
- **per il master**, ha concluso il percorso con il massimo della valutazione: il contributo assegnato è pari al **10 per cento** del prestito utilizzato. E' assegnato un ulteriore contributo pari al **10 per cento** del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso, nel periodo 1 ottobre – 30 settembre, almeno 2 mesi all'estero.

## 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### **Periodo di presentazione della domanda.**

La domanda di prestito d'onore è presentata dall'**1 ottobre al 31 marzo** dell'anno di frequenza.

Gli studenti che presentano domanda dopo il 31 gennaio, possono richiedere solo la seconda tranche di quell'anno accademico (entro l'importo massimo di 5.000 euro).

### **Modalità di presentazione delle domanda.**

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Opera universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:



### **Sportello dell'Opera universitaria**

Via Tommaso Gar, n. 29

38100 Trento

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.00

il martedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, nel quale sono indicati:
  - domanda presentata nel periodo ottobre-dicembre: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - domanda presentata nel periodo gennaio-marzo: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre di 2 anni prima (esempio: domanda presentata a marzo 2009 con dichiarazione relativa ai redditi ed al patrimonio del 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante le modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet

[http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **7. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE**

I prestiti d'onore sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Opera universitaria.

L'Opera universitaria accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; essa individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, l'Opera universitaria:**

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Opera universitaria.

## **8. REVOCA DEI BENEFICI**

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di prestito d'onore; la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

## **9. INFORMAZIONI**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte l'Opera universitaria, di dar corso

alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;

- titolare del trattamento è l'Opera universitaria di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è l'Opera universitaria di Trento, con sede a Trento, via Tommaso Gar, n. 29.
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

800-904086

[fondogiovani@operauni.tn.it](mailto:fondogiovani@operauni.tn.it)

<http://blog.perilmiofuturo.it>

### 3. MISURE VOLTE A FAVORIRE PERCORSI DI ECCELLENZA

#### b) Alta formazione all'estero

**Soggetto competente: Opera universitaria**

#### 1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere la formazione di eccellenza all'estero, mettendo a disposizione le risorse necessarie per la frequenza di corsi di alto livello internazionale.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

#### 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di prestito d'onore gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, iscritti a corsi di istruzione superiore all'estero (higher education): graduate, post graduate, master degree, phd.

Il prestito d'onore è **cumulabile** con qualsiasi altra forma di intervento del diritto allo studio ordinario, con i contributi di mobilità da parte delle università e con i contributi da altri enti, fondazioni e associazioni.

#### 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il prestito d'onore è concesso **a tasso zero** se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso **a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale), a soggetti la cui condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non effettuano la dichiarazione ICEF.

Sono concessi **ulteriori prestiti d'onore a tasso zero**, in base al merito conseguito, indipendentemente dalla condizione economica familiare, per finanziare corsi di secondo livello di istruzione superiore (master degree, post graduate, phd) presso i 50 Atenei più prestigiosi del mondo (individuati dal ranking del *Times Higher Education*, e disponibili per la consultazione al seguente link <http://www.timeshighereducation.co.uk/>).

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o

personali di terzi.

I prestiti d'onore, di importo pari a 18.000 euro all'anno, sono erogabili in 2 tranches semestrali di 9.000 euro ciascuna. La durata massima del periodo di fruizione è di 3 anni per un massimale complessivo di prestito pari a 54.000 euro. La durata del periodo di fruizione è commisurata alla durata del corso ed al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo e nel caso di master non può essere superiore all'anno (18.000 euro).

L'erogazione del prestito d'onore è condizionata dall'esito delle verifiche intermedie sulle performance accademiche degli studenti, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di credito CartaSì Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del corso, massimo 3 anni
2. PERIODO DI GRAZIA	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	10 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la frequenza del corso è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni

all'Opera universitaria; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In ogni caso, lo studente può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Lo studente può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

#### 4. CONFERMA DEL PRESTITO D'ONORE

Ogni anno, nel periodo dall'**1 al 31 ottobre**, l'Opera universitaria verifica se lo studente ha raggiunto i seguenti requisiti di merito per l'erogazione delle successive tranche del prestito:

- almeno 50 crediti nel periodo dall'1 ottobre al 30 settembre (nel caso in cui il merito non sia pesato in crediti è richiesto il superamento di almeno l'80 per cento del percorso previsto dal piano di studi);
- per chi conclude un ciclo di studio e ne inizia uno nuovo, l'iscrizione al corso di studi scelto;
- per gli iscritti ai corsi di dottorato è richiesta l'ammissione all'anno successivo.

Se lo studente **non** raggiunge il requisito di merito richiesto per la conferma del prestito d'onore, non accede alle tranche successive ed iniziano il periodo di grazia e di restituzione, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con decorrenza dall'1 ottobre.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 novembre.

#### 5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, per gli studenti particolarmente meritevoli, è erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dell'importo del prestito utilizzato alla data del 30 settembre.

Gli studenti particolarmente meritevoli sono individuati tenendo conto dei seguenti parametri:

- crediti sostenuti e registrati;
- progressioni certificate nei livelli di conoscenza delle lingue straniere;
- particolari percorsi accademici, di ricerca o di esperienza formativa;
- effettiva occupazione del beneficiario in Trentino.

In particolare, il contributo a fondo perduto sul prestito utilizzato al 30 settembre, è concesso allo studente in corso che, nel periodo 1 ottobre – 30 settembre:

- **per graduate, post-graduate**, ha conseguito almeno 50 crediti con valutazione A o B della scala ECTS: contributo pari al **25 per cento** del prestito utilizzato;

- **per phd**, ha ottenuto l'ammissione all'anno successivo: contributo pari al **25 per cento** del prestito utilizzato;
- **per master degree**, ha concluso il percorso con il massimo della valutazione: contributo pari al **20 per cento** del prestito utilizzato.

Allo studente iscritto presso uno dei 50 Atenei prestigiosi il cui nucleo familiare rientra nelle soglie di condizione economica del nucleo familiare indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, è erogato, su richiesta, un contributo a fondo perduto pari al **25 per cento** del totale di prestito utilizzato al 30 settembre dell'ultimo anno, se ha trovato occupazione sul territorio trentino entro un anno dalla conclusione del percorso con contratto almeno semestrale e se ha concluso il percorso di studi con valutazione A o B della scala ECTS.

## 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### **Periodo di presentazione della domanda.**

La domanda di prestito d'onore è presentata **dall'1 ottobre al 31 marzo** dell'anno di frequenza.

Gli studenti che presentano domanda dopo il 31 gennaio, possono richiedere solo la seconda tranche di quell'anno accademico (9.000 euro).

### **Modalità di presentazione della domanda.**

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Opera universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:

#### **Sportello dell'Opera universitaria**

Via Tommaso Gar, n. 29

38100 Trento

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.00

il martedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda sono **allegate**:

- la documentazione attestante la propria posizione universitaria ed in particolare il programma degli studi e la durata del corso;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, nel quale sono indicati:
  - domanda presentata **nel periodo ottobre-dicembre**: redditi e patrimonio

relativi al 31 dicembre dell'anno precedente;

- domanda presentata **nel periodo gennaio-marzo**: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre di due anni prima (esempio: domanda presentata a marzo 2009 con dichiarazione relativa ai redditi ed al patrimonio del 31 dicembre 2007);

b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale -CAF) è disponibile all'indirizzo internet [http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **7. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE**

I prestiti d'onore sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Opera universitaria.

L'Opera universitaria accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; essa individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente**, l'Opera universitaria:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.



Il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Opera universitaria.

## **8. REVOCA DEI BENEFICI**

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di prestito d'onore; la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

## **9. INFORMAZIONI**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte l'Opera universitaria, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è l'Opera universitaria di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è l'Opera universitaria di Trento, con sede a Trento, via Tommaso Gar, n. 29.
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

800-904086

[fondogiovani@operauni.tn.it](mailto:fondogiovani@operauni.tn.it)

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

#### **4. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA FORMAZIONE POST-DIPLOMA E/O POST-LAUREA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

##### **a) Iniziative formative post-diploma e/o post-laurea cofinanziate dal Fondo sociale europeo**

**Soggetto competente: Ufficio Fondo sociale europeo**

#### **1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO**

L'intervento ha come obiettivo quello di sviluppare la formazione dei giovani diplomati e laureati in risposta ai fabbisogni formativi espressi dal settore economico trentino, attraverso l'incentivazione alla frequenza di iniziative formative post-diploma e post-laurea cofinanziate dal Fondo sociale europeo (di seguito denominato FSE).

La finalità di tale intervento è l'erogazione di una somma, aggiuntiva rispetto all'indennità di frequenza già prevista per i percorsi FSE, a favore di persone in condizioni di svantaggio relativamente alla condizione economica familiare, prevenendo così eventuali abbandoni del percorso formativo di specializzazione.

I corsi post-diploma e post-laurea cofinanziate dal FSE prevedono una durata massima pari a 12 mesi, come stabilito nei Criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale inerenti gli interventi a cofinanziamento del FSE.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

#### **2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare dell'intervento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- residenza in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- nel caso di prestito d'onore: frequenza in atto di un percorso formativo post-diploma o post-laurea promosso dal FSE nell'ambito della provincia di Trento;
- nel caso di borsa di studio: aver terminato, con valutazione finale positiva degli apprendimenti, un percorso formativo post-diploma o post-laurea promosso dal FSE nell'ambito della provincia di Trento, da non più di 90 giorni.

#### **3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

L'incentivazione alla frequenza di un corso post-diploma o post-laurea cofinanziato dal FSE avviene mediante erogazione di borse di studio e prestiti d'onore.

##### **a) BORSE DI STUDIO**

E' concessa:

- una **borsa di studio di 3.000 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del soggetto rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- una **borsa di studio di 2.000 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del soggetto rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il giovane **non** ha diritto alla borsa di studio se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

## **b) PRESTITI D'ONORE**

Il **prestito d'onore a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il **prestito d'onore a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a tasso intero se non è effettuata la dichiarazione ICEF.

Il **prestito d'onore** è concesso nella misura indicata dal richiedente, **entro l'ammontare massimo di 5.000 euro**.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è fruibile per un periodo pari alla durata del corso prescelto.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari di un conto corrente o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del corso
2. PERIODO DI GRAZIA	12 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	5 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se il percorso formativo è **interrotto** (mancato raggiungimento del 70 per cento della frequenza), cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

Il prestito d'onore è **cumulabile** con la borsa di studio di cui al precedente paragrafo a).

#### **4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto pari al **25 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, alle seguenti condizioni che devono verificarsi entro un anno dalla data di termine del corso:

- aver concluso il corso con ottenimento del certificato di frequenza e valutazione positiva degli apprendimenti (esito: formato);
- aver trovato un'occupazione in Trentino coerente con il percorso di studi effettuato.

A tal fine, entro un anno dalla data di termine del corso, il beneficiario del prestito d'onore presenta la domanda di contributo a fondo perduto e la documentazione relativa allo stato di occupazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### Periodo di presentazione delle domande.

La domanda di **borsa di studio** è presentata **entro 90 giorni dalla data di conclusione del corso**.

La domanda di **prestito d'onore** è presentata **durante la frequenza del corso**.

### Modalità di presentazione delle domande

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio FSE;
- è presentata al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Trento  
**Ufficio Fondo sociale europeo**  
Via Zambra n. 42 – Torre B IV piano  
38100 Trento  
numero fax: 0461 491201  
Orari di apertura al pubblico:  
lunedì-mercoledì: 9.00-12.45  
giovedì: 9.00-12.45, 14.30-15.30  
venerdì: 9.00-12.45

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda di borsa di studio o di prestito d'onore è **allegata** la seguente documentazione:

- il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, secondo i seguenti criteri:
  - per la domanda presentata o spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
  - per la domanda presentata o spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet

[http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ciascun soggetto può presentare sia la domanda di borsa di studio che di prestito d'onore: le 2 forme di finanziamento sono **cumulabili** tra loro. In tale caso però il soggetto presenta 2 distinte domande.

Ciascun soggetto può comunque ottenere annualmente al massimo **un finanziamento per ciascuna tipologia di intervento** prevista dal documento Fondo giovani in relazione al corso FSE post-laurea o post-diploma frequentato (esempio: al massimo una borsa di studio e un prestito d'onore a valere sull'intervento 4A per il corso FSE post-laurea o post-diploma frequentato, a prescindere dallo svolgimento del corso su 2 annualità).

## **6. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO**

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Ufficio FSE.

L'Ufficio FSE accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare della borsa di studio e chiede la liquidazione della stessa da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, l'Ufficio FSE:**

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione delle borse di studio ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Ufficio FSE.

## **7. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE**

I prestiti d'onore sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Ufficio FSE.

L'Ufficio FSE accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del prestito d'onore e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente**, l'Ufficio FSE:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Ufficio FSE.

## **8. REVOCA DEI BENEFICI**

Se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore, si procede alla **revoca** dei benefici nel seguente modo:

- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca;
- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

## **9. INFORMAZIONI**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio e dei prestiti d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale della Provincia;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

0461 491212 – 0461 492989

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

[www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it)



#### 4. INTERVENTI DI FORMAZIONE POST-DIPLOMA E/O POST LAUREA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

##### b) Alta formazione professionale

**Soggetto competente: Opera universitaria**

#### 1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la partecipazione a corsi di alta formazione professionale, mettendo a disposizione le risorse necessarie alla frequenza.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

#### 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di prestito d'onore gli studenti iscritti a corsi di alta formazione professionale.

Il prestito d'onore è **cumulabile** con le borse di studio del diritto allo studio ordinario, con i contributi di mobilità e con i contributi da altri enti, fondazioni e associazioni.

#### 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il prestito d'onore è concesso a **tasso zero** ai residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a **tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale):

- ai residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni se la condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non effettuano la dichiarazione ICEF;
- agli studenti non residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

I prestiti d'onore, di importo pari a **3.500 euro all'anno**, sono erogati in unica soluzione. La durata massima del periodo di fruizione è di 2 anni per un massimale complessivo di prestito pari a 7.000 euro.

La durata del periodo di fruizione è prevista in massimo 2 anni

Il prestito d'onore è confermato per il secondo periodo del percorso a seguito della

valutazione positiva complessiva degli apprendimenti a livello intermedio, svolta dal consiglio di corso.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di credito CartaSì Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del corso, massimo 2 anni
2. PERIODO DI GRAZIA	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	10 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la frequenza del corso è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Opera universitaria; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In ogni caso, lo studente può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Lo studente può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento

per il rimborso.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

#### **4. CONFERMA DEL PRESTITO D'ONORE**

Ogni anno, nel periodo **dall'1 al 31 ottobre**, l'Opera universitaria verifica se lo studente è stato ammesso al secondo periodo del percorso di Alta formazione professionale per la conferma del prestito.

Se lo studente non raggiunge il requisito di merito richiesto per la conferma del prestito d'onore, non accede alla quota di prestito per il secondo periodo ed iniziano il periodo di grazia e di rimborso, con le condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con decorrenza dal 1 ottobre.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 novembre.

#### **5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, per gli studenti particolarmente meritevoli, è erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dell'importo del prestito utilizzato nei 2 anni del percorso formativo, alla data del 30 settembre del secondo anno successivo all'iscrizione.

Gli studenti particolarmente meritevoli sono individuati alla fine del percorso formativo, tenendo conto dei seguenti parametri:

- conclusione del corso con risultati eccellenti;
- partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- progressioni certificate nei livelli di conoscenza delle lingue straniere;
- particolari percorsi accademici, di ricerca o di esperienza formativa.

In particolare, il contributo a fondo perduto è:

- pari al **15 per cento** del prestito utilizzato per lo studente che ha concluso il percorso con votazione di almeno 90/100;
- incrementato di un'ulteriore quota pari al **10 per cento** del prestito utilizzato se lo studente che ha concluso il percorso con votazione di almeno 90/100, ha altresì trascorso almeno 3 mesi all'estero nel corso del periodo formativo.

#### **6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

##### **Periodo di presentazione della domanda.**

La domanda di prestito d'onore è presentata dall'**1 ottobre al 31 marzo** dell'anno di frequenza.

##### **Modalità di presentazione delle domanda.**

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Opera universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:

### **Sportello dell'Opera universitaria**

Via Tommaso Gar, n. 29

38100 Trento

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.00

il martedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, nel quale sono indicati:
  - domanda presentata nel **periodo ottobre-dicembre**: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - domanda presentata nel **periodo gennaio-marzo**: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre di 2 anni prima (esempio: domanda presentata a marzo 2009 con dichiarazione relativa ai redditi ed al patrimonio del 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante le modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet

[http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **7. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE**

I prestiti d'onore sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Opera universitaria.

L'Opera universitaria accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; essa individua l'ammontare del prestito d'onore e ne chiede la liquidazione da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

**Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente**, l'Opera universitaria:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Opera universitaria.

## **8. REVOCA DEI BENEFICI**

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di prestito d'onore; la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

## **9. INFORMAZIONI**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte l'Opera universitaria, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;

- titolare del trattamento è l'Opera universitaria di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è l'Opera universitaria di Trento, con sede a Trento, via Tommaso Gar, n. 29.
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

800-904086

[fondogiovani@operauni.tn.it](mailto:fondogiovani@operauni.tn.it)

<http://blog.perilmiofuturo.it>

#### 4. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA FORMAZIONE POST-QUALIFICA, POST-DIPLOMA E/O POST-LAUREA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

##### c) Percorsi di alta specializzazione professionale

**Soggetto competente: Agenzia del lavoro**

### 1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento si pone l'obiettivo di incentivare percorsi formativi diversi da quelli universitari e comunque da quelli finalizzati all'acquisizione di titoli di studio, tesi ad assicurare competenze professionali ad elevato valore di specializzazione tecnica, integrative e complementari rispetto alle competenze generali acquisite in precedenti percorsi formativi inerenti il profilo professionale rivestito, come di seguito individuati.

**CORSO FORMATIVO:** si intende un percorso formativo, caratterizzato dalla partecipazione a momenti di formazione formale e non formale, erogato da enti formativi pubblici e privati altamente qualificati, anche con sede all'estero, ed orientato ad acquisire competenze ed abilità operative per l'esercizio esperto di una professione.

**Il corso ha una durata definita nel limite massimo di 4 anni.**

**CORSO FORMATIVO AZIENDALE INDIVIDUALIZZATO:** si intende un percorso di specializzazione operativa e di apprendimento di conoscenze tecnico-scientifiche, idoneo a sviluppare le competenze operative e teoriche proprie di un ruolo lavorativo ad elevata e specifica professionalità; la formazione formale deve essere pari ad almeno il 40 per cento dell'intero percorso.

Il corso si svolge in azienda (imprese, società, cooperative, consorzi), presso studi professionali o presso soggetti formativi pubblici e privati.

Il beneficio è concesso a fronte di un progetto formativo che identifica le competenze ed abilità operative da apprendere, le fasi attuative, i docenti e gli esperti che le attuano, i luoghi di apprendimento, nonché gli step di verifica degli esiti della formazione.

**Il corso ha una durata definita nel limite massimo di un anno.**

**TIROCINIO FORMATIVO:** si intende l'inserimento in un contesto operativo di tipo aziendale, di studio professionale, di strutture private di produzione di beni o erogazione di servizi, ovvero di strutture pubbliche, in cui apprendere e sviluppare abilità professionali e realizzative, proprie della professione per cui si dispone del relativo titolo di studio, sotto la guida di tutori ed esperti opportunamente identificati.

Il tirocinio è attivato a fronte dell'esplicitazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento, nonché dei nominativi dei tutori o degli esperti che seguono l'inserimento e la formazione del tirocinante, che devono essere indicati nel progetto formativo, allegato alla domanda di prestito d'onore. Il tirocinio può iniziare solo dopo la stipula della convenzione tra il soggetto promotore (Agenzia del lavoro) ed il soggetto ospitante, ai sensi della normativa nazionale vigente

(articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196; D.M. 25 marzo 1998, n.142 e s.m.).

**Non si finanziano** tirocini che rientrano in percorsi formativi universitari e i tirocini per i quali sono riconosciuti crediti formativi, ma solo tirocini non obbligatori/extracurricolari.

**Il corso ha una durata definita nel limite massimo di 6 mesi.**

Sono esclusi dai benefici del presente intervento percorsi formativi non finalizzati alla specializzazione professionale, a carattere ricreativo, di intrattenimento e simili. Sono esclusi altresì i percorsi formativi nel settore delle attività culturali, in quanto finanziati con l'intervento 4.d.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

## **2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare dell'intervento giovani già qualificati, diplomati o laureati, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, che desiderano frequentare i percorsi formativi di cui al precedente paragrafo.

La domanda può essere presentata:

- a) dal giovane (**domanda individuale**) al fine di frequentare un **corso formativo**, un **corso formativo aziendale individualizzato** o un **tirocinio formativo**;
- b) da soggetti, con sede legale e/o operativa in provincia di Trento, interessati a formare i giovani in possesso dei requisiti sopra specificati (imprese, società, cooperative, consorzi, liberi professionisti), attraverso la partecipazione ad un **corso formativo** o ad un **corso formativo aziendale individualizzato (domanda aziendale)**.

L'azienda che intende presentare domanda a favore del giovane si impegna, all'assunzione dello stesso a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi, in caso di conclusione positiva del percorso formativo.

Il percorso formativo inizia, a pena di decadenza, **entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d'onore.**

Le borse di studio ed i prestiti d'onore erogati **non possono essere cumulati** con gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio di cui al Titolo V della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e con i contributi erogabili dall'ente formativo attuatore della formazione.

## **3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO**

### **A. BORSE DI STUDIO**

La borsa di studio **non** è erogata per lo svolgimento di tirocini formativi.



L'importo della borsa di studio è determinato in base:

- alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane, valutata secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani (indicatore ICEF);
- al monte ore formativo annuo del percorso di riferimento oppure, in caso di percorsi che prevedono un impegno formativo inferiore ai 12 mesi, alla durata del corso;
- alla necessità di soggiornare presso la sede di svolgimento del percorso formativo: l'importo base della borsa di studio è raddoppiato se la sede di svolgimento del percorso formativo si trova sul territorio nazionale e dista più di 100 km dalla sede di residenza; l'importo base della borsa di studio è triplicato se la sede di svolgimento del percorso formativo si trova all'estero,

come da tabella che segue:

	SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO	MONTE ORE FORMATIVO ANNUO / DURATA DEL PERCORSO			
		500 H – 599 H (IN EURO)	600 H – 699 H (IN EURO)	700 H – 799 H (IN EURO)	≥ 800 H (IN EURO)
SOGLIE ICEF TABELLA 1 PAR. 3.5.	Nazionale - entro 100 km	2.400,00	3.600,00	4.800,00	6.000,00
	Nazionale - oltre 100 km	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00
	Extranazionale	7.200,00	10.800,00	14.400,00	18.000,00
SOGLIE ICEF TABELLA 2 PAR. 3.5.	Nazionale entro 100 km	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	Nazionale- oltre 100 km	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
	Extranazionale	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00

Se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani oppure se il giovane intende iscriversi ad un corso di durata inferiore alle 500 ore, il medesimo non ha diritto alla borsa di studio, ma può richiedere il prestito d'onore.

Se la frequenza del percorso formativo è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Agenzia del lavoro. In tal caso:

- a) se il giovane ha frequentato meno di metà del monte ore formativo annuo, restituisce l'intero beneficio assegnato;
- b) se il giovane ha frequentato meno di metà del monte formativo annuo ore e l'interruzione è dovuta a grave malattia o infortunio, opportunamente certificati, tali da impedire la frequenza al corso, l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base al periodo formativo effettuato;
- c) se il giovane ha frequentato almeno metà del monte formativo annuo, l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base al periodo formativo effettuato.

Il beneficiario restituisce la somma percepita in eccedenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia del lavoro inerente la restituzione della somma indebitamente percepita.

## B. PRESTITI D’ONORE

Il **prestito d’onore a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane rientra nelle soglie d’accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il **prestito d’onore a tasso intero** (media mensile dell’Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane supera le soglie d’accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani oppure se non è effettuata la dichiarazione ICEF.

I prestiti d’onore sono concessi entro i seguenti importi massimi:

	DURATA MASSIMA	SEDE	IMPORTO ANNUO MASSIMO (IN EURO)
CORSO FORMATIVO	4 anni	provincia di Trento	6.000,00
		extraprovinciale	12.000,00
		extranazionale	18.000,00
CORSO FORMATIVO AZIENDALE INDIVIDUALIZZATO	12 mesi	provincia di Trento	6.000,00
		extraprovinciale	12.000,00
		extranazionale	18.000,00
TIROCINIO FORMATIVO	6 mesi	extraprovinciale	6.000,00
		extranazionale	9.000,00

L’importo massimo del prestito d’onore è 60.000 euro.

L’importo minimo del prestito d’onore è di 500 euro.

Nella domanda è indicato l’importo del prestito richiesto.

In caso di corsi formativi pluriennali, il prestito d’onore è erogato in tranches annuali.

L’erogazione delle tranches successive alla prima avviene previa presentazione all’Agenzia del lavoro di documentazione idonea ad attestare la frequenza di almeno l’80 per cento del monte ore dell’anno formativo precedente.

In caso di tirocini attivabili o già attivati da enti promotori diversi dall’Agenzia del lavoro, il prestito d’onore a copertura dei costi di permanenza è erogato solo dopo che l’Agenzia del lavoro ha verificato che il tirocinio sia stato predisposto secondo quanto stabilito dall’articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e dal D.M. n. 142 del 1998, rimanendo in carico all’ente promotore tutte le formalità necessarie all’avvio ed alla gestione del tirocinio.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di due punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di due punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSì Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

	<b>IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO</b>	<b>IMPORTO DEL PRESTITO SUPERIORE A 6.000 EURO</b>
<b>1. PERIODO DI FRUIZIONE</b>	pari alla durata del percorso prescelto	
<b>2. PERIODO DI GRAZIA</b>	12 mesi	18 mesi
<b>3. PERIODO DI RIMBORSO</b>	5 anni	10 anni

1. periodo di fruizione: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. periodo di grazia: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. periodo di rimborso: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se **il percorso formativo è interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Agenzia del lavoro; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane **può interrompere** in qualsiasi momento **il finanziamento**: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

## C. DISPOSIZIONI COMUNI

I benefici del presente intervento sono **incompatibili** con altre agevolazioni, comunque concesse a sostegno della frequenza del medesimo percorso formativo.

**Chi ha beneficiato di un prestito d'onore o di una borsa di studio ai sensi del presente intervento è escluso dall'accesso ad ulteriori benefici ai sensi dello stesso, salvo il prestito d'onore concesso per le annualità successive alla prima, per la quale si è beneficiato di una borsa di studio.**

Chi intende frequentare **più percorsi formativi** che si realizzano nell'arco di 12 mesi, per i quali intende accedere ai benefici del presente intervento, deve presentare un'unica domanda.

Un **percorso formativo di durata pluriennale** può essere finanziato con una sola borsa di studio per il primo anno di corso e con un solo prestito d'onore per le annualità di corso successive.

Il beneficiario comunica in forma scritta all'Agenzia del Lavoro, **entro 6 mesi** dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d'onore, che ha iniziato il percorso formativo, indicando la **data di avvio**.

**Entro 3 mesi dal completamento del percorso formativo**, il beneficiario presenta la documentazione relativa alla partecipazione al percorso formativo ed alla conclusione positiva dello stesso.

I benefici sono concessi anche per **percorsi formativi già avviati** (con esclusione dei corsi formativi aziendali individualizzati) purché il periodo rimanente di frequenza, calcolato rispetto al momento del ricevimento della domanda da parte dell'Agenzia del lavoro:

- sia pari ad almeno un anno se il corso formativo ha durata pluriennale o ha una durata superiore all'anno;
- sia pari ad almeno la metà della durata totale del percorso relativamente ai corsi formativi di durata inferiore ai 12 mesi ed ai tirocini, a condizione che siano avviati ai sensi della normativa nazionale vigente.

### **4a. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO SU DOMANDA INDIVIDUALE**

Le borse di studio a domanda individuale sono concesse secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di ricevimento fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del lavoro accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l'ammontare del finanziamento.

**Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente**, l'Agenzia del lavoro:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per l'erogazione della borsa di studio, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

#### **4b. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE SU DOMANDA INDIVIDUALE**

I prestiti d'onore a domanda individuale sono concessi secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di ricevimento fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del lavoro accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l'ammontare del finanziamento.

**Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente**, l'Agenzia del lavoro adotta il provvedimento di concessione dei finanziamenti ai richiedenti e ne chiede la liquidazione da parte della banca. Essa:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione del prestito d'onore, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

#### **4c. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO E DEL PRESTITO D'ONORE SU DOMANDA AZIENDALE**

Le borse di studio ed i prestiti d'onore a domanda aziendale sono concessi in base a graduatorie formate secondo l'ordine di merito.

Le domande sono presentate entro i seguenti termini:

PRIMA SCADENZA	SECONDA SCADENZA
30 giugno di ogni anno	
	31 ottobre di ogni anno

Nel caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fanno fede la data e l'ora apposti dall'ufficio postale accettante; in caso di consegna a mano fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Sono formate 2 distinte graduatorie dei beneficiari di intervento con **domanda aziendale**:

1. una graduatoria per l'assegnazione di borse di studio;
2. una graduatoria per l'assegnazione di prestiti d'onore.

Le graduatorie dei beneficiari sono formate applicando i seguenti parametri di valutazione della qualità del percorso:

- specificità ed innovatività del percorso (massimo 30 punti);
- internazionalizzazione (massimo 25 punti);
- forme di collaborazione attivate fra soggetto/impresa/istituti formativi pubblici e privati (massimo 25 punti);
- rilevanza per il sistema produttivo locale (massimo 20 punti).

Le proposte di graduatoria sono definite dal Gruppo scientifico di valutazione (nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro n. 46 del 17 ottobre 2007), approvate con determinazione dell'Agenzia del lavoro e pubblicate sul sito internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it), entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

La **borsa di studio** è erogata in unica soluzione, salva sospensione dei termini per l'integrazione dei documenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Relativamente al **prestito d'onore**, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il giovane può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nel modulo di domanda per la stipula del contratto. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

## 5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore a **tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento del prestito d'onore alle seguenti condizioni:

- a) contributo a fondo perduto pari al **10 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di esito positivo del percorso certificato dall'ente formativo; a tal fine, il beneficiario presenta la relativa documentazione entro 3 mesi dalla conclusione del percorso;
- b) solo in aggiunta al precedente, ulteriore contributo a fondo perduto **pari al 15 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di assunzione in un'azienda avente sede in Trentino o di esercizio della professione in provincia di Trento entro 12 mesi dalla conclusione del percorso; entro tale termine, il beneficiario presenta la relativa documentazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono:

- redatte utilizzando i modelli predisposti dall’Agenzia del lavoro;
- sottoscritte da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà dei genitori se il giovane è minorenni ovvero dal giovane stesso se maggiorenne;
- presentate al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Trento

**Agenzia del lavoro – Area iniziative formative**

Via R. Guardini, n. 75

38100 Trento

Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00  
giovedì 14.30 - 16.00

Le domande sono presentate con le modalità consentite dall’ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente **documentazione**:

1. la scheda di descrizione del percorso formativo e il preventivo dettagliato dei costi da sostenere, secondo il modello predisposto dall’Agenzia del lavoro;
2. solo in caso di **corso formativo**:  
materiale illustrativo, brochure e documentazione dai quali risulti:

- la presentazione dell’ente formativo;

- l’articolazione del corso, il piano di studio annuale anche per le eventuali annualità successive alla prima e le date dell’avvio, delle eventuali sospensioni e della conclusione del corso formativo, l’indicazione del monte ore annuo di formazione formale e non formale, la frequenza settimanale e la tassa di iscrizione.

I materiali sopra elencati sono prodotti in italiano; qualora i documenti siano scritti in una lingua diversa è cura del richiedente presentare anche la traduzione;

3. solo in caso di **tirocinio formativo**:

il progetto formativo, firmato dal tirocinante e, per il soggetto ospitante, dal legale rappresentante o dal tutor aziendale, secondo il modello predisposto dall’Agenzia del lavoro.

Se il tirocinio formativo è attivato da altro soggetto promotore, il richiedente presenta copia del progetto formativo predisposto dall’ente promotore oppure l’autocertificazione, secondo il modello predisposto dall’Agenzia del lavoro, da parte dello stesso ente in ordine al rispetto della vigente disciplina di cui all’articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ed al D.M. n. 142 del 1998, dai quali risulti la sottoscrizione della convenzione, la presenza del progetto formativo, l’attivazione dell’assicurazione INAIL e RCT a favore del tirocinante, l’identificazione del tutor aziendale e le comunicazioni ai soggetti competenti;

4. solo in caso di **corso formativo aziendale individualizzato**:

il progetto formativo, firmato dal richiedente e dall’azienda, in cui sono indicati gli obiettivi formativi, le competenze e le abilità operative da apprendere, l’articolazione del percorso formativo con le fasi di attuazione e la durata delle stesse, i docenti e gli esperti che le attuano, i luoghi di apprendimento nonché gli step di verifica degli esiti della formazione;

5. il curriculum vitae dettagliato, nel quale sono specificate, a seconda dei casi, la valutazione finale del diploma e della qualifica, le votazioni degli esami, nonché il titolo dell'eventuale tesi sostenuta o da sostenere ed eventuale valutazione finale;
6. copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
7. nel caso di domanda di borsa di studio, il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
8. nel caso di domanda aziendale, la dichiarazione del giovane in merito all'intenzione di frequentare il corso formativo indicato dall'azienda.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, secondo i seguenti criteri:
  - per la domanda presentata o, solo nel caso di domanda individuale, spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
  - per la domanda presentata o, solo nel caso di domanda individuale, spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile al seguente indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet

[http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



## **7. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI**

La **revoca** dei benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore.

La **decadenza** dal beneficio è dichiarata se il percorso formativo non inizia **entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d'onore**.

L'Agenzia del lavoro procede nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza.

## **8. INFORMAZIONI**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio e del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell'Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini, n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

**0461/496048 – 496096 - 0461/496115 - 0461/496178**

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

[www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it)

#### **4. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

##### **d) Sostegno alla formazione dei giovani artisti**

**Soggetto competente: Servizio attività culturali**

#### **1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO**

L'intervento ha lo scopo di sostenere la formazione di giovani artisti attraverso il finanziamento di percorsi di specializzazione professionale nelle attività artistiche, diversi da quelli comunque finalizzati all'acquisizione di titoli di studio.

#### **2. BENEFICIARI**

Giovani qualificati, diplomati o laureati, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni.

Studenti iscritti all'Istituto d'arte o al Liceo musicale o studenti di altro istituto del secondo ciclo di istruzione e formazione iscritti al Conservatorio di Trento, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni.

#### **3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

Borse di studio e prestiti d'onore a tasso zero per i quali è richiesta la valutazione della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente, nonché prestiti d'onore a tasso intero.

## 5. INTERVENTI VOLTI A ORIENTARE E SOSTENERE GIOVANI CON PARTICOLARE INTERESSE ED IMPEGNO VERSO PERCORSI DI ECCELLENZA

**Soggetto competente: Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale (Servizio istruzione)**

### 1. FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere gli studenti particolarmente meritevoli, appartenenti a famiglie poco abbienti, nel proseguimento del percorso di studi, accompagnandoli dalla conclusione della scuola secondaria di primo grado (scuola media) fino al completamento dell'istruzione secondaria di secondo grado (scuola superiore), a fronte di risultati scolastici particolarmente significativi.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

### 2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento gli studenti del sistema educativo provinciale che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nell'anno in corso, segnalati dall'istituzione scolastica del primo ciclo di provenienza, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- aver conseguito un giudizio pari ad "ottimo" in almeno 7 materie scolastiche al termine del secondo anno di scuola secondaria di primo grado ed un giudizio conclusivo pari ad ottimo nel diploma di scuola secondaria di primo grado (non rilevano - a tal fine - i giudizi relativi a condotta e religione);
- aver presentato domanda di iscrizione al primo anno di un'istituzione scolastica secondaria di secondo grado.

### 3. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Sono concesse **borse di studio** di importo pari a 2.000 euro all'anno; le borse di studio sono concesse all'inizio del primo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e, successivamente, all'inizio di ogni anno scolastico e per l'intera durata del percorso di scuola secondaria di secondo grado.

Per gli anni scolastici successivi al primo, l'ottenimento di una media di voti inferiore a 7 al termine dell'anno scolastico, comporta la **decadenza** dalla borsa di studio per i successivi anni scolastici.

Al termine del percorso di istruzione secondaria, lo studente che ha conseguito una votazione almeno pari a 100/100 ha diritto ad una borsa di studio finale di 3.000 euro.

Ciascuna istituzione scolastica segnala, all'organismo di valutazione nominato con deliberazione della Giunta provinciale, il nominativo dello studente candidato all'assegnazione della borsa di studio.

#### **4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PRESELEZIONE DEGLI STUDENTI**

Entro il 30 giugno di ogni anno, ogni istituzione scolastica del primo ciclo di provenienza informa i genitori degli alunni in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 (o chi esercita la potestà sugli stessi), dell'opportunità offerta dal presente intervento e li invita a presentare a mano, **dall'1 al 15 luglio**, la domanda di borsa di studio.

La predetta informativa è comunicata per conoscenza al Servizio istruzione al numero di fax 0461 497216.

L'istituzione scolastica informa altresì che, al fine di presentare la domanda di **borsa di studio**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, nel quale sono indicati il reddito ed il patrimonio relativi all'anno antecedente quello di presentazione della domanda;
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio "Eccellenti".

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet

[http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef\\_caf\\_abilitati.pdf](http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf).

La domanda è redatta utilizzando il modello predisposto dal Servizio istruzione.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché consegnata entro il termine sopra indicato. Al momento della consegna è rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

La domanda può comunque essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Se la domanda è consegnata a mano da persona diversa dal richiedente ovvero se sono utilizzate modalità diverse di presentazione della domanda, alla stessa è allegata copia fotostatica di un documento di identità del richiedente.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ogni istituzione scolastica sceglie, tra gli studenti risultati idonei alla borsa di studio "Eccellenti" in base al documento di valutazione ICEF e per i quali è stata presentata la domanda di borsa di studio, un unico studente particolarmente meritevole.

Il dirigente dell'istituzione scolastica predisponde la relazione di valutazione del merito dello studente.

## **5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Ogni istituzione scolastica inoltra, **entro la scadenza del 31 luglio di ogni anno**, al Servizio istruzione la seguente documentazione:

- la domanda di borsa di studio sottoscritta dal genitore dello studente o dalla persona che esercita la potestà sul medesimo;
- la relazione di valutazione del merito dello studente sottoscritta dal dirigente scolastico.

La Giunta provinciale nomina l'organismo di valutazione per la definizione della graduatoria dei beneficiari applicando il criterio del merito scolastico.

A parità di punteggio ottenuto per il merito, nella predisposizione della graduatoria, si applica l'ordine crescente dell'indicatore della condizione economica familiare - ICEF.

Entro il 31 agosto di ogni anno, la graduatoria è pubblicata sul sito internet [www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it).

La borsa di studio è erogata annualmente in unica soluzione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, salva sospensione dei termini per l'integrazione dei documenti.

## **6. CONFERMA DELLA BORSA DI STUDIO**

Ai fini della concessione della borsa di studio per gli anni scolastici successivi, e con le modalità in precedenza indicate, un genitore, chi esercita la potestà o lo studente, se maggiorenne, presenta al Servizio istruzione (Ufficio Affari amministrativi ed economici, Via Gilli, n. 3 - Palazzo Istruzione, 38100 TRENTO) **entro la data del 31 luglio di ogni anno**, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la media dei voti ottenuti dallo studente in sede di scrutinio finale.

## **7. REVOCA DEI BENEFICI**

Se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio si procede alla **revoca** dei benefici; l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

## 8. INFORMAZIONI

### **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).**

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio istruzione, con sede a Trento, via Gilli n. 3;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:**

**0461 494349;      0461 497211.**

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

[www.perilmiofuturo.it](http://www.perilmiofuturo.it)